



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



**Stagione Sportiva 2016/2017**

**Comunicato Ufficiale n. 116 del 25 maggio 2017**

**MINUTO DI RACCOGLIMENTO SU TUTTI I CAMPI DI GIOCO, NEL RICORDO DI STEFANO FARINA**

Il Presidente Federale, unitamente alla Lega Nazionale Dilettanti ed al C.R. Campania, ha disposto che sia osservato un minuto di raccoglimento, per onorare la memoria di Stefano Farina, per tutte le gare in ambito nazionale e di questo C.R. Campania.

Tanto premesso, in occasione di tutte le gare dei Campionati (nell'ambito sia della L.N.D., sia del Settore Giovanile e Scolastico) organizzati da questo Comitato Regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che si disputeranno a decorrere da oggi e fino a lunedì 29 maggio 2017, sarà osservato un **minuto di raccoglimento**, in segno di affettuoso ricordo del compianto Stefano Farina, ex arbitro internazionale ed attuale designatore della CAN B, prematuramente scomparso.

\* \* \* \* \*

**COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali**:

- n. 160/A del 22 maggio 2017 – **abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativi alle gare delle fasi finali nazionali Allievi e Giovanissimi di Calcio a Cinque 2016/2017 (Montecatini Terme, dall'1 al 3 giugno 2017);**
- n. 161/A del 22 maggio 2017 – **abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativi alle semifinali ed alla finale dei Campionati Nazionali Under 17, Under 16 ed Under 15 Serie A e B, Under 17 ed Under 15 Divisione Unica Lega Pro 2016/2017 (Cesena, 13/23 giugno 2017) ed alla fase finale a 6 squadre Allievi e Giovanissimi Dilettanti e/o Puro Settore Giovanile 2016/2017 (Cesena, 24/28 giugno 2017).**

\* \* \* \* \*

**COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **documenti** della L.N.D.:

- **Comunicato Ufficiale n. 323 del 22 maggio 2017 – risultati e provvedimenti disciplinari delle gare della terza giornata del primo turno e programma gare di andata e ritorno dei quarti di finale della fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti;**
- **Comunicato Ufficiale n. 324 del 22 maggio 2017 – risultati e provvedimenti disciplinari delle gare di andata e programma delle gare di ritorno del primo turno degli spareggi nazionali tra le seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza 2016/2017;**
- **Circolare n. 77 del 24 maggio 2017 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg. Roberto Moro, Loris Testoni, Simon Giorgi, Luciano Canino, Athos Foschi, Claudio Lasagni e Rossano Naldoni;**

- Comunicato Ufficiale n. 329 del 25 maggio 2017 – risultati e provvedimenti disciplinari delle gare di andata e programma delle gare di ritorno dei quarti di finale della fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti.

\* \* \* \* \*

**CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE**  
**CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE**  
**TRASFERIMENTI DI SEDE**  
**FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ**  
**SCISSIONI INTERNE AD UNA SOCIETÀ**  
**TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE –**  
**disciplinata dall'art. 2500 Sesties del Codice Civile (atto notarile)**  
**TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE (ASSOCIAZIONI**  
**RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE) A SOCIETÀ DI CAPITALI. - Delibera**  
**di trasformazione adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e**  
**segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale (atto notarile)**  
**ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE**  
**CON LA QUALIFICA DILETTANTISTICA**

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed, in più, integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello, predisposto dalla F.I.G.C. in carta autocopiante (disponibile da giovedì 1° giugno p.v. presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte)**, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, dovranno **pervenire al C.R. Campania entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 22 giugno 2017**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini che saranno fissati e pubblicati su questo C.U., al Presidente Federale. **Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania (presso gli Uffici di via Strettola Sant'Anna alle Paludi il martedì ed il giovedì dalle ore 10 alle ore 16) con decorrenza da martedì 6 giugno 2017.**

Le istanze non potranno rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo prescritto il **preventivo** parere del Comitato Regionale di appartenenza.

**Trascorso il termine di giovedì 22 giugno 2017, le domande di cui sopra che perverranno a questo C.R. Campania incomplete, saranno archiviate.**

Le disposizioni da seguire per il deposito delle istanze di cui innanzi saranno pubblicate, unitamente ai modelli, sul Comunicato Ufficiale di giovedì 1° giugno p.v.

\* \* \* \* \*

**SERVIZIO PRONTO AIA: UTENZA TELEFONICA N. 3499828405**

Dalla giornata di gare del 9 ottobre prossimo sarà attivato il servizio **Pronto AIA** per le gare dei Campionati Regionali 2016/2017 di Prima Categoria, Seconda Categoria ed Attività Mista.

Le società potranno contattare l'utenza telefonica indicata in epigrafe, **da 45 a 30 minuti prima dell'orario d'inizio della gara**, dopodiché essa sarà spenta.

\* \* \* \* \*

**TESSERAMENTO "CALCIATORI GIOVANI"**

Le variazioni di tesseramento relative ai **calciatori "giovani dilettanti"** (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) possono essere inoltrate, in deroga all'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., **fino a mercoledì 31 maggio 2017.**

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

\* \* \* \* \*

## **CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2016/2017**

Il C.R. Campania – L.N.D. indice ed organizza, per la corrente stagione sportiva 2016/2017, i **Corsi per Dirigenti Sportivi**.

Sui prossimi Comunicati Ufficiali sarà pubblicato il Regolamento ed il calendario del primo Corso. In via di previsione essi si terranno presso gli Atenei: Federico II, di Napoli; Università del Sannio, di Benevento; Università di Salerno e presso il Salone C.O.N.I. di Caserta.

\* \* \* \* \*

## **NORME COMUNI ALLE GARE DEI *PLAY-OFF* DEI *PLAY-OUT***

Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, N.O.I.F., il C.R. Campania ha stabilito che, per ogni singola gara, l'incasso sia trattenuto dalla società che ospita ed organizza la gara e che il costo del titolo d'ingresso sarà determinato, a suo insindacabile giudizio, dal C.R. Campania, nel rispetto di quelli praticati nel corso della stagione sportiva corrente.

Per la disciplina sportiva relativa alle gare di *play-off* e di *play-out*, si rimanda agli artt. 17, 18, 19, 22 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché al Comunicato Ufficiale n. 81/A del 23 novembre 2016 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 49 del 24 novembre 2016 di questo C.R.

Nell'ipotesi di eventuali reclami con potenziale incidenza sulle gare di *play-off* o di *play-out*, sarà atteso l'esito dei reclami medesimi fino alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, ma non, per evidenti motivi di tempestività, quello di eventuali Organi succedanei.

\* \* \* \* \*

## ***PLAY-OFF* *PLAY-OUT* DEI CAMPIONATI DI CALCIO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Si trascrive di seguito la normativa in ordine alle sanzioni a carico di tesserati valide per i *play-off* ed i *play-out* delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti:

ART. 19 C.G.S. ... omissis ...

### **ART. 19 C.G.S., COMMA 13.**

Per le sole gare di *play-off* e di *play-out* della Lega Nazionale Dilettanti:

**a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di *play-off* e *play-out*,**

**b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva**, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Omissis ... Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare di *play-off* e *play-out* devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lettera c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

**Le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione, riportate nell'ultima giornata di Campionato, devono essere scontate nei *play-off* o *play-out*.**

\* \* \* \* \*

## **CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE DI GARA**

Come per le scorse stagioni sportive, il C.R. Campania ha deliberato, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime quattro giornate si disputino in **contemporaneità di orario**.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Juniores, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

L'indicata contemporaneità, per il Campionato di Prima Categoria, è decorsa dalla giornata di gare del **7 maggio 2017**.

Sul Comunicato Ufficiale, di conseguenza, le singole variazioni (in ordine al giorno, all'orario od al campo di gioco), disposte **d'ufficio** rispetto all'ordinario programma gare, saranno evidenziate in **neretto** e richiamate con il segno grafico del doppio asterisco (\*\*), da leggere: **variazione d'ufficio, in base all'art. 30 del Regolamento della L.N.D.**

Nell'ipotesi di concomitanza (o di orari incompatibili tra loro) di due o più gare di categoria diversa sullo stesso campo, determinata dalle variazioni consequenziali a questa delibera, la gara o le gare di categoria inferiore, nel rispetto del richiamato principio di contemporaneità, saranno disputate, con onere di disponibilità comunque a carico della società ospitante, con i seguenti criteri di priorità:

- sul campo sportivo di ordinario utilizzo, con variazione dell'orario, compatibile con l'orario della gara di categoria superiore;
- su altro campo.

Nell'ipotesi di concomitanza di gare della stessa categoria, è riservata al Comitato la facoltà insindacabile di disporre, d'ufficio, la gara o le gare da disputare in orario diverso, o compatibile, o su altro campo.

**Come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2016, le retrocessioni dal Campionato di Eccellenza sono stabilite, per ogni girone, in numero di TRE, mentre per i Campionati di Promozione e Prima Categoria sono stabilite, in numero di TRE (per i gironi a sedici squadre) ed in numero di DUE (per i gironi a quindici squadre).** La facoltà, riservata al C.R. Campania sulla scelta degli orari, finalizzata alla **contemporaneità di disputa delle gare** (in ordine alle singole giornate, con riferimento ad ogni singolo girone e con eventuale frazionamento tra le gare per la promozione alla categoria superiore e quelle per la non retrocessione alla categoria inferiore), sarà riferita, alla prima posizione per la promozione alla categoria superiore ed alle ultime tre per la non retrocessione (per la Seconda Categoria all'ultima posizione); la facoltà di cui innanzi, in ragione dei **play-off e dei play-out nei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria**, come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2016, è estesa alla **prima, seconda, terza, quarta e quinta posizione** per la rispettiva promozione al Campionato di Serie D, di Eccellenza, di Promozione e di Prima Categoria ed alla **quintultima, quartultima, terzultima, penultima ed ultima posizione** per la non retrocessione al rispettivo Campionato di Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria. Resta confermato che, per la non retrocessione dal Campionato di Seconda Categoria, si farà riferimento esclusivamente all'ultima posizione.

La scelta di cui innanzi rispetterà il criterio della maggioranza, tra gli orari definitivi delle gare interne delle società ospitanti interessate alle variazioni d'ufficio, in relazione alla specifica giornata di gare (a parità di condizioni tra orari antimeridiani – dalle ore 08.30 alle ore 12.30, verrà considerato unico orario ore 11.00 – ed orario federale, prevale la scelta dell'orario federale e tra la giornata di sabato o domenica, prevale la domenica).

Sono ovviamente escluse dalle disposizioni sulla contemporaneità, di cui al presente paragrafo, le gare in ordine alle quali intervenga un'ordinanza prefettizia, art. 7 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (articolo introdotto con la Legge di conversione n. 88 del 24 aprile 2003), che di seguito si riporta integralmente:

art. 7-bis: Differimento o divieto di manifestazioni sportive

*“Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesso allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni.”*

\* \* \* \* \*

## **SOSPENSIONE FINO AL 30 GIUGNO 2017 DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DI DOTAZIONE ED USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI - CORSI DI FORMAZIONE**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Nonostante la sospensione fino al 30 giugno 2017 dell'efficacia delle disposizioni di dotarsi di defibrillatori, disposta dal Ministro della Salute, il C.R. Campania, in collaborazione con il “CONI Scuola Regionale dello Sport in Campania” e con il Comitato Regionale CONI della Campania, ha previsto di organizzare dei Corsi di Formazione per l'uso dei defibrillatori semiautomatici.

Le Società che intendano presentare domanda di partecipazione al Corso di cui innanzi devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero **081 / 2449021**, al fine di dell'attivazione del Corso medesimo.

La quota d'iscrizione per la partecipazione al Corso è fissata in € 80 (oltre IVA, se dovuta)

Il Corso avrà inizio appena raggiunto il numero minimo di 24 unità.

\* \* \* \* \*

## **IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI**

**(NON HA VALORE IL CARTELLINO PROVVISORIO STAMPATO DALLA PAGINA WEB)**

Si ricorda che, come più volte pubblicato sul Comunicato Ufficiale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., prima dell'inizio della gara il Dirigente accompagnatore **deve** presentare all'arbitro le tessere dei calciatori o l'**ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C.**, unitamente ai documenti d'identificazione e ad un elenco (cd. “distinta di gara”), redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati *“i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del Dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato”*.

In considerazione di quanto innanzi, **si comunica che è stato richiesto all'Associazione Italiana Arbitri di far verificare dai singoli Arbitri, prima dell'inizio di ogni gara, il rispetto di quanto previsto dal richiamato art. 61 N.O.I.F., annotando nel relativo rapporto di gara, ai fini dell'adozione delle relative sanzioni disciplinari, ogni comportamento contrario.**

Per quanto sopra, pertanto, **si dispone che tutte le Società** che non lo avessero ancora fatto debbano richiedere all'Ufficio Tesseramento o, in alternativa, **provvedano a stampare dalla propria area riservata “web” il tabulato dei propri calciatori tesserati.**

\* \* \* \* \*

## **UTILIZZO DELLA P.E.C. DA PARTE DELLE SOCIETÀ**

Le società che intendono inoltrare le comunicazioni indirizzate al C.R. Campania, *attraverso l'utilizzo della casella p.e.c. assegnata*, dovranno inoltrarla esclusivamente al settore di attività competente. Non saranno prese in considerazione comunicazioni inoltrate a più indirizzi. La comunicazione potrà essere inoltrata solo dopo che la società ha richiesto (e ricevuto l'ok) l'indirizzo pec.

Di seguito si riepilogano gli indirizzi p.e.c. dei diversi settori di attività:

### **COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI**

[presidenza@pec.lndcampania.it](mailto:presidenza@pec.lndcampania.it)

[segreteria@pec.lndcampania.it](mailto:segreteria@pec.lndcampania.it)

### **ATTIVITÀ AGONISTICA ED AMATORIALE**

[campionati@pec.lndcampania.it](mailto:campionati@pec.lndcampania.it)

[att.amatoriale@pec.lndcampania.it](mailto:att.amatoriale@pec.lndcampania.it)

[calcioacinqe@pec.lndcampania.it](mailto:calcioacinqe@pec.lndcampania.it)

[calciofemminile@pec.lndcampania.it](mailto:calciofemminile@pec.lndcampania.it)

### **UFFICIO TESSERAMENTI**

[tesseramenti@pec.lndcampania.it](mailto:tesseramenti@pec.lndcampania.it)

### **CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE**

[contabilita@pec.lndcampania.it](mailto:contabilita@pec.lndcampania.it)

[fornitori@pec.lndcampania.it](mailto:fornitori@pec.lndcampania.it)

### **ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA**

[gst@pec.lndcampania.it](mailto:gst@pec.lndcampania.it) (per il Giudice Sportivo Territoriale)

[fft@pec.lndcampania.it](mailto:fft@pec.lndcampania.it) (per il Tribunale Federale Territoriale)

[csat@pec.lndcampania.it](mailto:csat@pec.lndcampania.it) (per la Corte Sportiva Appello Territoriale)

### **PER AFFILIAZIONI E MODIFICHE SOCIETARIE**

[affiliazioni.aggsocieta@pec.lndcampania.it](mailto:affiliazioni.aggsocieta@pec.lndcampania.it)

Per ottenere la casella p.e.c. le Società devono scaricare dalla sezione "moduli" sul sito del Comitato l'apposita richiesta e farla pervenire, debitamente timbrata e sottoscritta, unitamente a copia del documento di identità del legale rappresentante, alla Segreteria del C.R. Campania.

\* \* \* \* \*

## **TRASFERIMENTO UFFICI DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D.**

Con decorrenza 8 agosto 2016, gli Uffici del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. si sono trasferiti presso il "Centro Direzionale" di Napoli, in via G. Porzio, 4 – isola G2 – CAP 80143.

I numeri di telefono e fax per contattare gli **UFFICI DEL C.R. CAMPANIA** sono i consueti:

**TELEFONO: 081 5537216**

**FAX: 081 5544470.**

Di seguito, si indicano, gli orari di ricevimento del pubblico:

**MARTEDÌ:** dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00

**GIOVEDÌ:** dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00.

Nella sede di via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 restano gli Uffici del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, del Calcio a Cinque, del Calcio Femminile, dell'Attività Ricreativa e della Delegazione Provinciale di Napoli.

I numeri di telefono e fax per contattare gli Uffici di Strettola Sant'Anna alle paludi sono i seguenti:

**SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA:**

**TELEFONO: 081 2449030**  
**FAX: 081 2449021.**

**CALCIO A CINQUE:**

**TELEFONO: 081 2449020**  
**081 2449021.**

**CALCIO FEMMINILE:**

**TELEFONO: 081 288188**  
**081 2449021.**

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI:**

**TELEFONO: 081 288188**  
**FAX: 081 2449023.**

Per inoltrare istanze o reclami agli **UFFICI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALE** utilizzare esclusivamente il seguente numero di fax:

**FAX: 081 202842.**

\* \* \* \* \*

**CLASSIFICHE DEI CAMPIONATI REGIONALI DI PRIMA CATEGORIA E CALCIO FEMMINILE**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, sono pubblicate le classifiche dei Campionati indicati in epigrafe, aggiornate ai dati pubblicati sui Comunicati Ufficiali, compreso il presente.

Eventuali osservazioni, contestazioni o precisazioni, in ordine alle classifiche dei Campionati di cui innanzi, dovranno rispettare, a pena di nullità, le seguenti condizioni:

- redazione della relativa nota su foglio intestato, sottoscritto in originale dal Presidente e timbrato in originale e trasmesso a mezzo fax al C.R. Campania;

- enunciazione in forma non vaga o generica, ma articolata e motivata (ad esempio, non sarà presa in considerazione un'osservazione del tipo: "... risulta che il punteggio della Società X non sia esatto... "; viceversa, la contestazione dovrà essere corredata da tutti gli elementi utili, in riferimento alle classifiche del Campionato: dimostrazione dell'errore nella pubblicazione del punteggio in classifica, attraverso l'indicazione della sequenza dei risultati, delle eventuali delibere degli Organi della Giustizia Sportiva, delle eventuali errata-corrige, ecc.);

- recapito presso questo C.R. della nota in parola entro le ore 12.00 di lunedì 29 maggio 2017 (vale la data in cui la nota perviene e non quella dell'eventuale spedizione postale, anche se effettuata a mezzo raccomandata).

\* \* \* \* \*

## **RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Si richiama l'attenzione delle società sul testo del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 80/A del 23 novembre 2016, relativo all'**abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti**, pubblicato in allegato al C.U. n. 49 del 24 novembre 2016, di questo C.R. (C.U. n. 150 della L.N.D.).

Al riguardo, anche ad evitare il ripetersi di erronee interpretazioni, si specifica che le relative giornate di gara, anche residuali, sono le seguenti per i rispettivi Campionati:

#### **PRIMA CATEGORIA**

- **30ª giornata**, in calendario il **28 maggio 2017**.

#### **CALCIO FEMMINILE**

- **25ª giornata**, in calendario il **28 maggio 2017**;
- **26ª giornata**, in calendario il **4 giugno 2017**.

\* \* \* \* \*

#### **AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE**

Il C.R. Campania ha autorizzato, in via provvisoria, per la giornata di gara dei Campionati del 28 maggio 2017, la disputa delle gare sui campi sportivi di seguito indicati:

Cral Fincantieri Stabia	Somma Vesuviana;
Libertas S. Marco Trotti	Cellole;
Real San Felice a Canello	Reale – Capua;
Progetto 11 Rione Fellino	V. Patalano – Lacco Ameno;
Real Sant'Agnello	Sant'Agnello;
Fi.Pe.	A. Medici – Polla.

\* \* \* \* \*

### **Modifiche al programma gare del 27 – 28 maggio 2017**

Di seguito si pubblica il programma delle gare in calendario nella giornata di gare di cui all'epigrafe, con il prospetto aggiornato dei campi di giuoco, orari e giorni:

- Gare del secondo turno dei *play-off* del Campionato Regionale di Seconda Categoria;
- Gara di finale *play-off* del Campionato di Calcio a Cinque – Serie C2;
- trentesima giornata del Campionato di Prima Categoria;
- ventinovesima giornata del Campionato di Calcio Femminile;
- final four della Coppa Campania di Calcio a Cinque – Serie D e Coppa Campania di Calcio a Cinque Juniores (in programma **sabato 27 e domenica 28 maggio 2017**).

Tutte le gare elencate si disputeranno **domenica 28 maggio 2017**, ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **SAB**, da leggere **sabato 27 maggio 2017**.

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state **evidenziate in neretto**.

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di **comunicazione ufficiale**.

Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi.



**ORARIO FEDERALE: 16.30**

## **CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2016/2017**

### **GARE DI PLAY-OFF**

Di seguito si pubblica il calendario delle gare dei *play-off del Campionato Regionale di Seconda Categoria 2016/2017*. Fatta salva l'ipotesi di eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva, con potenziale incidenza sulle gare dei play-off medesimi, esse saranno disputate come segue:

#### **SECONDO TURNO: domenica 28 maggio 2017 – ore 16.30**

##### **Girone A**

----- INTERPIANURESE                      AQUILE ROSANERO CASERTA                      ASTRONI – PIANURA – NAPOLI

##### **Girone B**

----- CASTELPOTO                      SPORTING PIETRELCINA                      CASTELPOTO

##### **Girone C**

----- H2O RIARDO SOCCER                      GREEN TEAM VITULAZIO                      M. DELLA TORRE – RIARDO

##### **Girone D**

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> ROCCA SAN FELICE                      VALLATESE                      COMUNALE – ROCCA SAN FELICE (\*)  
(\*) a porte chiuse – Ordinanza del Sindaco di Rocca San Felice

##### **Girone E**

----- ATHLETIC GROTTOLELLA                      NUSCO 75                      F. CAPONE – ALTAVILLA IRPINA

##### **Girone F**

----- REAL PAGO                      SPARTA SAN GENNARO                      A. SALLUSTRO – CARBONARADI NOLA

##### **Girone G**

----- PRO SAN GIORGIO SOCCER                      UMBERTO MARINO                      R. PAUDICE – SAN GIORGIO A CREM.

##### **Girone H**

----- DEPORTIVO DORIA                      REAL CAPRIGLIA                      P. NOVI – ANGRI

##### **Girone I**

----- CALCIO STELLA                      LICINELLA                      S. ANNA – BATTIPAGLIA

##### **Girone L**

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> ATLETICO PISCIOTTA                      PRO ATENA CALCIO                      MOMI GIOVINE – PISCIOTTA

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

## **PRIMA CATEGORIA**

### **GIRONE A - 15 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ALBANOVA CALCIO	REAL FRATTAMINORE	R	27/05/2017 16:30	COMUNALE	CASAL DI PRINCIPE	VIA VATICALE
ATHLETIC POGGIOMARINO	FULGOR SANGIORGIO	R	27/05/2017 16:30	EUROPA	POGGIOMARINO	VIALE DEI MARTIRI,44
CRAL FINCANTIERI STABIA (*)	VIRTUS AFRAGOLA SOCCER	R	27/05/2017 16:30	F. NAPPI	SOMMA VESUVIANA	VIA DOMENICO TUFANO,210
NAPOLI NORD	COMPRES. CASALNUOVESE	R	27/05/2017 16:30	COMUNALE	QUALIANO	CORSO MEDITERRANEO
NUOVA BOYS CAIVANESE	JUNIOR SAN CIPRIANO 2005	R	27/05/2017 16:30	V. PAPA	CARDITO	VIA NAZIONALE LOC. SLAI
REAL SAN GENNARELLO	CASAVATORE CALCIO	R	27/05/2017 16:30	COMUNALE	OTTAVIANO	VIA SAN LEONARDO
VIRTUS LIBURIA	CARDITO CALCIO	R	27/05/2017 16:30	COMUNALE	TRENTOLA DUCENTA	VIA DE NICOLA

(\*) a porte chiuse

## GIRONE B - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
FOGLIANISE	VITULANO	R	27/05/2017 16:30	COMUNALE	FOGLIANISE	VIA SALA
LIBERTAS S. MARCO TROTTI	ATLETICO SAN MARCO EV.STA	R	27/05/2017 16:30	COMUNALE	CELLOLE	VIA MILANO
MONTESARCHIO	SAN NICOLA CALCIO 2009	R	27/05/2017 16:30	A. ALLEGRETTO	MONTESARCHIO	VIA BENEVENTO
PAOLISI 2000	POLISPORTIVA VOLTURNO	R	27/05/2017 16:30	G. RUSSO	PAOLISI	VIA FERRARI
PUGLIANELLO	DUGENTA	R	27/05/2017 16:30	S. GIACOMO	PUGLIANELLO	CONTRADA VISCARDI VIA FORNI
REAL S. FELICE A CANCELLO	REAL CAMPOLI	R	27/05/2017 16:30	E. REALE	CAPUA	VIA POERIO
SAN MARCO EVANGELISTA	RIONE LIBERTA	R	27/05/2017 16:30	COMUNALE	SAN MARCO EVANGELISTA	VIA FABBRICA
TEANO CALCIO 1939 (**)	AMOROSI	R	27/05/2017 16:30	G. GARIBALDI	TEANO	COLLINA SANT'ANTONIO

## GIRONE C - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
IL MANDAMENTO	SPORTING DOMICELLA	R	27/05/2017 16:30	COMUNALE	AVELLA	LOCALITÀ FUSARO
MONTEFORTE (*)	REAL PONTECAGNANO FAIANO	R	27/05/2017 16:30	COMUNALE	MONTEFORTE IRPINO	VIA NAZIONALE
PIANETA SPORT SARNO	SIRIGNANO 1963	R	27/05/2017 16:30	A. VISCARDI	LAVORATE	VIA NUOVA LAVORATE
RIZLA GROUP SERINO	CASAMARCIANO	R	27/05/2017 16:30	S. MARICONDA	SERINO	FRAZIONE SAN BIAGIO SERINO
S. MICHELE SOLOFRA	S. VINCENZO UNITIS	R	27/05/2017 16:30	A. GALLUCCI	SOLOFRA	VIA NUOVA ASI
TAURANO	PER SAN MARZANO	R	27/05/2017 16:30	COMUNALE	DOMICELLA	VIA CIRCUMVALLAZIONE
INTERCAMPANIA (**)	TEORA	R	27/05/2017 16:30	F. SQUITIERI	SARNO	VIA SARNO PALMA MASSERIA CORTE

(\*) a porte chiuse – Ordinanza Sindacale

## GIRONE D - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
E206 GRAVIT WALTER LANDI (**)	AUDAX MELITESE	R	28/05/2017 16:30	M. ROMANO	GROTTAMINARDA	VIA TRATTURO
FONTANAROSA A. FORTUNATO (**)	PATERNOPOLI	R	28/05/2017 16:30	COMUNALE	FONTANAROSA	VIA AVELLINO
GESUALDO	POLISPORTIVA DIL. LIONI	R	27/05/2017 16:30	COMUNALE	GESUALDO	CONTRADA PAOLINA
PARCO AQUILONE (**)	VIRTUS STURNO GROTTA	R	28/05/2017 16:30	COMUNALE	PRATOLA SERRA	LOCALITÀ SERRITIELLO
SPORTING ARIANO 2006	ATLETICO SAN POTITO ULTRA	R	27/05/2017 16:30	S. RENZULLI	ARIANO IRPINO	VIALE TIGLI
ABELLINUM CALCIO 2012	FRIGENTO A.S.D.	R	28/05/2017 16:30	VALLEVERDE	ATRIPALDA	VIA MANFREDI
POLISPORTIVA CALITRI	CENTRO STORICO AVELLINO	R	28/05/2017 16:30	S. SEBASTIANO	CALITRI	VIA CIRCUMVALLAZIONE
VOLTURARA TERMINIO	LACEDONIA	R	28/05/2017 16:30	DRAGONE	VOLTURARA IRPINA	VIA SAN CARLO

## GIRONE E - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
PLAJANUM	MILLENIUM BELLAVISTA S.C.	R	28/05/2017 10:30	LA PARATINA	CHIAIANO	VIA NUOVA TOSCANELLA
PROGETTO 11 RIONE FELLINO	MONDO SPORT	R	27/05/2017 16:30	V. PATALANO	LACCO AMENO	VIA PANNELLA VECCHIA
REAL SANT AGNELLO (*)	SPORTING CAMPANIA	R	27/05/2017 16:30	COMUNALE	SANT'AGNELLO	VIALE DEI PINI
TORRESE	VIRTUS S. ANTONIO ABATE	R	27/05/2017 16:30	ABBATE EX AURA SPORT	TORRE DEL GRECO	VIA DEL MONTE
BARRESE F.C.	ARCO SECONDI	R	28/05/2017 11:00	DI VITTORIO	BARRA	VIA GIUSEPPE MERCALLI,19
BOYS PIANURESE 2005	PONTICELLI	R	28/05/2017 10:30	SIMPATIA PIANURA	NAPOLI	VIA CIMITERO
RIPOSA	SANITA CALCIO	---	-----			

(\*) a porte chiuse

## GIRONE F - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ACERNO CALCIO (**)	CENTRO STORICO SALERNO	R	28/05/2017 16:30	VILLAGGIO S. FRANCESCO	ACERNO	VIA ROMA
AUDAX SALERNO	SPORTING PONTECAGNANO	R	27/05/2017 16:30	COMUNALE	CASIGNANO	FRAZIONE CASIGNANO
CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85	SIMONE FIERRO F.C.	R	27/05/2017 17:00	COMUNALE	TRAMONTI	VIA S. FELICE FRAZIONE PIETRE
GIFFONI SEI CASALI	ATLETICO FAIANO	R	27/05/2017 16:30	G. GIANNATTASIO	PREPEZZANO	VIA GALAFFI
FISCIANO	POLISPORTIVA BARONISSI	R	28/05/2017 16:30	P. VITTORIA	FISCIANO	VIA CAPPUCINI CONTRADA LENZE
HONVEED COPERCHIA (**)	CAMPAGNA	R	28/05/2017 16:30	A. BOLOGNESE	CAPEZZANO	VIA FRAVITA
REAL BELLIZZI	OLYMPIC SALERNO	R	28/05/2017 16:30	NUOVA PRIMAVERA	BELLIZZI	
VALENTINO MAZZOLA	VIGNALE CALCIO 2009	R	28/05/2017 16:30	COMUNALE	CASIGNANO	FRAZIONE CASIGNANO

## GIRONE G - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
NEW MASSA (**)	SASSANO CALCIO	R	28/05/2017 16:30	N. MAIESE	STERZE	VIA STERZE
REAL PALOMONTE (**)	GREGORIANA	R	28/05/2017 16:30	MASSAIOLI	EBOLI	
CERTOSA DI PADULA	ACQUAVELLA	R	28/05/2017 16:30	COMUNALE	PADULA	VIA CERTOSA
FI.PE	ALFANESE	R	28/05/2017 16:30	A. MEDICI	POLLA	VIA INSTEIA
NUOVA SAN VITO SAPRI	PRO COLLIANO	R	28/05/2017 16:30	V. MAZZOLA	VIBONATI	CONTRADA CAMMARESANO
PATTANO 1966	HERAJON	R	28/05/2017 16:30	G. MORRA	VALLO DELLA LUCANIA	VIA VINCENZO TORRUSIO
ROFRANO	CICERALE TERRA DEI CECI	R	28/05/2017 16:30	TORNO	ROFRANO	LOCALITÀ TORNO

## REGIONALE FEMMINILE

### GIRONE A - 14 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
IRPINIA SPORT	VIRTUS PARTENOPE	R	27/05/2017 16:00	STADIO COMUNALE DELL'ANGELO	SANTO STEFANO DEL SOLE	VIA DELL'ANGELO
PRATER CLUB NAPOLI	NAPOLI C.F.M. COLLANA	R	27/05/2017 16:00	MELLINO	CAMALDOLI	VIA SAN ROMUALDO,33
FEMMINILE PONTECAGNANO	NAPOLI DREAM TEAM	R	28/05/2017 18:00	XXIII GIUGNO 1978	PONTECAGNANO	VIA STADIO
FRATTESE S.R.L.	LE STREGHE BENEVENTO C.F.	R	28/05/2017 10:00	P. IANNIELLO	FRATTAMAGGIORE	VIA PASQUALE IANNIELLO
SANT EGIDIO FEMMINILE	SPORTING GIRLS NOCERINA	R	28/05/2017 18:30	A. SPIRITO	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	VIA DELLA RINASCITA
WOMAN CALVIZZANO	DOMINA NEAPOLIS ACADEMY	R	28/05/2017 18:30	NUOVO GRILLO	MARANO DI NAPOLI	VIA PIGNO,4

\* \* \* \* \*

## CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C2 2016/2017

### GARA DI FINALE PLAY-OFF

Di seguito si pubblica il calendario della gara finale dei *play-off del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 2016/2017*. Fatta salva l'ipotesi di eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva, con potenziale incidenza sulla gara medesima, essa sarà disputata come segue:

#### PLAY OFF:

**TERZO TURNO: sabato 27 maggio 2017 – ore 15.00**

#### Girone A

**FOOTBALL CLUB MARACANA      SPORTING FUTSAL LIMATOLA      NEW MARGHERITA – ACERRA**

In caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI CINQUE MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

# **COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE – SERIE D 2016/2017**

## **GARE DI FINAL FOUR**

Di seguito si pubblica il calendario delle gare di *Final Four* della *Coppa Campania di Calcio a Cinque Serie D 2016/2017* che, fatta salva l'ipotesi di eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva, con potenziale incidenza sulle gare medesime, saranno disputate come di seguito indicato:

**STADIO: CENTRO F.I.P.A.V. via Matilde Serao, CERCOLA**

### **GARE DI SEMIFINALI**

**Sabato 27 maggio 2017 – ore 18.00**

1) **AGOSTINO LETTIERI – LIBERTAS CERRETO**

**Sabato 27 maggio 2017 – ore 20.00**

2) **CIRO VIVE – MAMA FUTSAL SAN MARZANO**

In caso di parità al termine delle gare di cui innanzi, **SI PROCEDERÀ ALL'ESECUZIONE DEI TIRI DI RIGORE**, come dalle "Regole del Giuoco del Calcio a Cinque" e "Decisioni Ufficiali".

### **GARA DI FINALE**

**Domenica 28 maggio 2017 – ore 20.00**

**Vincente gara 1 – Vincente gara 2**

In caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI CINQUE MINUTI CIASCUNO**. In caso di parità di punteggio anche al termine dei tempi supplementari, per determinare la squadra vincente, **SI PROCEDERÀ ALL'ESECUZIONE DEI TIRI DI RIGORE**, come dalle "Regole del Giuoco del Calcio a Cinque" e "Decisioni Ufficiali".

\* \* \* \* \*

# **COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE JUNIORES 2016/2017**

## **GARE DI FINAL FOUR**

Di seguito si pubblica il calendario delle gare di *Final Four* della *Coppa Campania di Calcio a Cinque Juniores 2016/2017*, che saranno disputate come di seguito indicate:

**STADIO: CENTRO F.I.P.A.V. via Matilde Serao, CERCOLA**

### **GARE DI SEMIFINALI**

**Sabato 27 maggio 2017 – ore 14.00**

1) **FRIENDS ARZANO F.C. – FUTSAL COAST**

**Sabato 27 maggio 2017 – ore 16.00**

2) **POLISPORTIVA FELDI EBOLI – TRILEM CASAVATORE**

In caso di parità al termine delle gare di cui innanzi, **SI PROCEDERÀ ALL'ESECUZIONE DEI TIRI DI RIGORE**, come dalle "Regole del Giuoco del Calcio a Cinque" e "Decisioni Ufficiali".

### **GARA DI FINALE**

**Domenica 28 maggio 2017 – ore 18.00**

**Vincente gara 1 – Vincente gara 2**

In caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI CINQUE MINUTI CIASCUNO**. In caso di parità di punteggio anche al termine dei tempi supplementari, per determinare la squadra vincente, **SI PROCEDERÀ ALL'ESECUZIONE DEI TIRI DI RIGORE**, come dalle "Regole del Giuoco del Calcio a Cinque" e "Decisioni Ufficiali".

# RISULTATI GARE DEL 20 – 21 MAGGIO 2017

## PROMOZIONE

### SPAREGGI PROMOZIONE – gare del 21.5.2017

ECLANESE 1932 CALCIO	- CICCIANO CALCIO	3 - 2
MONS PROCHYTA CALCIO	- CALPAZIO	4 - 2

## PRIMA CATEGORIA

### GIRONE A - 14 Giornata - R

CARDITO CALCIO	- ALBANOVA CALCIO	1 - 1
CASAVATORE CALCIO	- NUOVA BOYS CAIVANESE	0 - 2
COMPRESOR. CASALNUOVESE	- ATHLETIC POGGIOMARINO	3 - 1
FULGOR SANGIORGIO	- REAL SAN GENNARELLO	2 - 2
JUNIOR SAN CIPRIANO 2005	- VIRTUS LIBURIA	1 - 2
REAL FRATTAMINORE	- CRAL FINCANTIERI STABIA	0 - 0
SAN SEBASTIANO F.C.	- NAPOLI NORD	0 - 1

### GIRONE B - 14 Giornata - R

AMOROSI	- SAN MARCO EVANGELISTA	7 - 6
ATLETICO SAN MARCO EV.STA	- REAL S. FELICE A CANCELLO	2 - 1
DUGENTA	- FOGLIANISE	0 - 2
POLISPORTIVA VOLTURNO	- LIBERTAS S. MARCO TROTTI	4 - 0
REAL CAMPOLI	- TEANO CALCIO 1939	1 - 2
RIONE LIBERTA	- PUGLIANELLO	3 - 2
SAN NICOLA CALCIO 2009	- PAOLISI 2000	2 - 2
VITULANO	- MONTESARCHIO	0 - 1

### GIRONE C - 14 Giornata - R

CASAMARCIANO	- TAURANO	2 - 0
PER SAN MARZANO	- IL MANDAMENTO	3 - 0
REAL PONTECAGNANO FAIANO	- INTERCAMPANIA	1 - 1
S. VINCENZO UNITIS	- G. CAROTENUTO	4 - 3
SIRIGNANO 1963	- S. MICHELE SOLOFRA	4 - 1
SPORTING DOMICELLA	- MONTEFORTE	2 - 2
TEORA	- PIANETA SPORT SARNO	3 - 1

### GIRONE D - 14 Giornata - R

ATLETICO SAN POTITO ULTRA	- ABELLINUM CALCIO 2012	1 - 3
AUDAX MELITISE	- FONTANAROSA A. FORTUNATO	3 - 0
CENTRO STORICO AVELLINO	- PARCO AQUILONE	0 - 0
FRIGENTO A.S.D.	- GESUALDO	5 - 3
LACEDONIA	- POLISPORTIVA CALITRI	1 - 2
PATERNOPOLI	- SPORTING ARIANO 2006	3 - 2
POLISPORTIVA DIL. LIONI	- VOLTURARA TERMINIO	4 - 0
VIRTUS STURNO GROTTA	- E206 GRAVIT WALTER LANDI	3 - 0

### GIRONE E - 14 Giornata - R

ARCO SECONDI	- REAL SANT AGNELLO	4 - 0
MILLENIUM BELLAVISTA S.C.	- TORRESE	3 - 0
MONDO SPORT	- SAN PIETRO NAPOLI	0 - 5
PONTICELLI	- BARRESE F.C.	3 - 0
SANITA CALCIO	- PLA JANUM	1 - 1
SPORTING CAMPANIA	- PROGETTO 11 RIONE FELLINO	1 - 0
VIRTUS S. ANTONIO ABATE	- BOYS PIANURESE 2005	3 - 2

### GIRONE F - 14 Giornata - R

ATLETICO FAIANO	- VALENTINO MAZZOLA	7 - 2
CAMPAGNA	- ACERNO CALCIO	7 - 0
CENTRO STORICO SALERNO	- CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85	3 - 2
OLYMPIC SALERNO	- GIFFONI SEI CASALI	4 - 0
POLISPORTIVA BARONISSI	- AUDAX SALERNO	1 - 1
SIMONE FIERRO F.C.	- FISCIANO	0 - 1
SPORTING PONTECAGNANO	- REAL BELLIZZI	2 - 3
VIGNALE CALCIO 2009	- HONVEED COPERCHIA	0 - 0

### GIRONE G - 14 Giornata - R

ACQUAVELLA	- ROFRANO	4 - 5
ALFANESE	- CERTOSA DI PADULA	0 - 1
CICERALE TERRA DEI CECI	- REAL CAFASSO 100	2 - 1
GREGORIANA	- NUOVA SAN VITO SAPRI	4 - 0
HERAJON	- REAL PALOMONTE	2 - 3
PRO COLLIANO	- FI.PE	1 - 0
SASSANO CALCIO	- PATTANO 1966	5 - 0

## PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA

### GIRONE A - 1 Giornata - A

AQUILE ROSANERO CASERTA	- SPARTA SAN TAMMARO	2 - 1
INTERPIANURESE	- VILLA DI BRIANO	3 - 0

### GIRONE B - 1 Giornata - A

SPORTING PIETRELCINA	- AIROLA	2 - 1
----------------------	----------	-------

### GIRONE C - 1 Giornata - A

GREEN TEAM VITULAZIO	- VIRTUS GIOIESE	3 - 2
----------------------	------------------	-------

### GIRONE D - 1 Giornata - A

SAVIGNANESE	- VALLATESE	0 - 2
-------------	-------------	-------

### GIRONE E - 1 Giornata - A

NUSCO 75	- CASTELVETERE SUL CALORE	3 - 1
----------	---------------------------	-------

### GIRONE F - 1 Giornata - A

SPARTA SAN GENNARO	- NOLA FIVE SOCCER	3 - 1
--------------------	--------------------	-------

### GIRONE G - 1 Giornata - A

DI CARLUCCIO CALCIO	- UMBERTO MARINO	0 - 2
---------------------	------------------	-------

### GIRONE H - 1 Giornata - A

DEPORTIVO DORIA	- GALDESE 1978	2 - 0
SPORTING VIETRI SUL MARE	- REAL CAPRIGLIA	3 - 4

### GIRONE I - 1 Giornata - A

LICINELLA	- FOOTBALL CLUB CHIEVE	2 - 1
-----------	------------------------	-------

## SECONDA CATEGORIA

### GIRONE D – Spareggio non retrocessione

FREQUENTUM CALCIO 2013	- DINAMO MONTEVERDE	5 - 4
------------------------	---------------------	-------

## REGIONALE FEMMINILE

### GIRONE A - 13 Giornata - R

ATLETICO SORRENTO 2016	- WOMAN CALVIZZANO	2 - 4
DOMINA NEAPOLIS ACADEMY	- REAL SALERNITANA FEMMINIL	1 - 1
LE STREGHE BENEVENTO C.F.	- FEMMINILE PONTECAGNANO	5 - 3
NAPOLI DREAM TEAM	- NAPOLI C.F.M. COLLANA	3 - 2
SPORTING GIRLS NOCERINA	- FRATTESE S.R.L.	1 - 9
VIRTUS PARTENOPE	- SANT EGIDIO FEMMINILE	1 - 1

## GIUSTIZIA SPORTIVA GIUDICE SPORTIVO

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nelle sedute del 23, 24 e 25/5/2017.

## CAMPIONATO PROMOZIONE

### GARE DI SPAREGGIO PROMOZIONE DEL 21/ 5/2017

#### A CARICO DI MASSAGGIATORI

#### SQUALIFICA FINO AL 8/ 6/2017

MARINO MASSIMO (CALPAZIO)

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MOLLO ROBERTO (CICCIANO CALCIO)

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

DE STEFANO GUIDO (CICCIANO CALCIO) LIPPIELLO ANTONIO (CICCIANO CALCIO)

#### AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BENCARDINO LUIGI (CALPAZIO)	SABATINO VALERIO (CALPAZIO)
AMOROSO MIRKO (CICCIANO CALCIO)	ILDEBRANTE GUSTAVO (CICCIANO CALCIO)
BOLOGNESE FLAVIANO (ECLANESE 1932 CALCIO)	PUGLIESE ANGELANTONIO (ECLANESE 1932 CALCIO)
ROMANO SALVATORE (ECLANESE 1932 CALCIO)	D AURIA ROBERTO (MONS PROCHYTA CALCIO)
DEL GIUDICE GIANLUIGI (MONS PROCHYTA CALCIO)	DEL GIUDICE MARCO (MONS PROCHYTA CALCIO)
ROTTA CARMINE (MONS PROCHYTA CALCIO)	

# CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

## GARE DEL 20-21/ 5/2017

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **GARA DEL 20/ 5/2017 SIMONE FIERRO F.C. - FISCIANO**

Il GST, letto referto ed il supplemento allo stesso, rileva che al 15 del secondo tempo veniva allontanato dal tdg il Sig. Cibelli Carmine, massaggiatore della società Simone Fierro per comportamento scorretto, il medesimo alla notifica del provvedimento entrava sul terreno di gioco si avvicinava al capitano della squadra ospite e lo minacciava testa contro testa, successivamente minacciava violentemente anche il Direttore di gara e proseguiva in tale comportamento anche al termine della gara, entrando con violenza nello spogliatoio dell'Arbitro, sia alla presenza dell'Osservatore Arbitrale, sia impedendo all'Arbitro di uscire dallo spogliatoio. Rileva, altresì, che al 35 del secondo tempo, nel mentre il gioco era fermo il Direttore di Gara veniva colpito da tergo con un violento calcio alla gamba destra, voltatosi individuava nell'aggressore il SIG. Cavallo Angelo, dirigente della società Simone Fierro, il quale continuava colpendo l'Arbitro anche alla gamba sinistra facendolo cadere a terra; rialzatosi veniva nuovamente colpito dal Cavallo con un pugno alla nuca, finché questi non veniva trascinato fuori dal terreno di gioco da alcuni calciatori della propria squadra; al termine della gara entrambi i dirigenti si introducevano nello spogliatoio dell'Arbitro minacciandolo ed offendendolo ripetutamente. Dopo la gara stante il perdurante dolore alla testa il ddg si recava al PS dell'Ospedale di Salerno ove gli veniva diagnosticato trauma cranico contusivo e mialgia cervicale. IL GST, preso atto di quanto sopra, delibera di inibire i Sigg. ri Cavallo Angelo, dirigente, e Cibelli Carmine, massaggiatore, entrambi della società Simone Fierro, rispettivamente sino al 25/12/2019 il primo e fino al 25/12/2017 il secondo (La fattispecie in esame rientra in quella prevista e disciplinata dal C.U. 104/A del 17/12/2014 in materia di prevenzione dei fatti violenti nei confronti del DDG).

#### **GARA DEL 20/ 5/2017 VIRTUS STURNO GROTTA - E206 GRAVIT WALTER LANDI**

Il GST, letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che la società E206 Gravit Walter Landi inizialmente schierava in campo solo sette calciatori; rileva, inoltre, che al minuto 33' del primo tempo si infortunava un calciatore della predetta società e, pertanto, il direttore di gara sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica; PQM il GST letta la Regola n. 3 del Regolamento di Giuoco del Calcio ed in applicazione dell'art. 17 CGS, delibera di infliggere alla società E206 Gravit Walter Landi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3; per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli e delle società si rimanda alla camicia di gara

#### **GARA DEL 21/ 5/2017 GREGORIANA - NUOVA SAN VITO SAPRI**

Il GST letto il referto arbitrale rileva che la gara in epigrafe veniva sospesa al ventiseiesimo del primo tempo a causa della sopraggiunta inferiorità numerica da parte della società Nuova San Vito Sapri; difatti la sopraccitata società inizialmente schierava solo sette calciatori e che nel corso della gara un calciatore della società medesima si infortunava ed era costretto ad abbandonare il terreno di giuoco; per tali motivi, venendo a mancare il numero minimo dei calciatori per il prosieguo della gara, il direttore di gara ne decretava la sospensione definitiva. Questo GST, letta la Regola n.3 del Regolamento di Giuoco del calcio ed in applicazione dell'articolo 17 CGS delibera di infliggere alla società Nuova San Vito Sapri la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 4/0, risultato più favorevole acquisito al momento della sospensione; per gli eventuali altri provvedimenti disciplinari si rimanda alla camicia di gara

#### **GARA DEL 21/ 5/2017 MILLENIUM BELLAVISTA S.C. - TORRESE**

Il GST, letto il referto del DDG, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata della società Torrese. P.Q.M. delibera, in applicazione dell'art. 53, comma 2, NOIF e dell'art. 17, comma 3, CGS, di comminare alla società Torrese la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 3/0, l'ammenda di euro 150,00, trattandosi di prima rinuncia, ed un punto di penalizzazione in classifica; fa obbligo alla Società Torrese di corrispondere alla Millenium Bellavista, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di Euro 150,00.

## GARE DEL 20/ 5/2017

### **A CARICO DI SOCIETÀ**

#### **AMMENDA**

Euro 50,00 AMOROSI  
omessa richiesta forza pubblica

Euro 50,00 SAN NICOLA CALCIO 2009  
omessa richiesta forza pubblica

Euro 50,00 SIMONE FIERRO F.C.  
assenza richiesta forza pubblica

Euro 35,00 CENTRO STORICO SALERNO  
per carenze igieniche dello spogliatoio del DDG

### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 25/12/2019**

CAVALLO ANGELO (SIMONE FIERRO F.C.)

vedi delibera

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 25/12/2017**

CIBELLI CARMINE (SIMONE FIERRO F.C.)

vedi delibera

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 1/ 6/2017**

BIONDIN IVANO (PAOLISI 2000) RAZZANO DOMENICO (PAOLISI 2000)

### **AMMONIZIONE E DIFFIDA**

FINIZIO GENNARO (SAN SEBASTIANO F.C.)

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE**

BRIANESE ADRIANO (CARDITO CALCIO)

per aver rivolto ingiurie e minacce nei confronti del d.d.g.; inoltre, alla notifica dell'espulsione, si rifiutava di abbandonare il t.d.g., tentando poi ripetutamente di rientrare sullo stesso.

#### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

MANFREDONIA DIEGO (PIANETA SPORT SARNO)

per aver sputato all'indirizzo di un avversario, attingendolo sulla maglia all'altezza della pancia

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

ROMANO GIUSEPPE (ATLETICO SAN POTITO ULTRA)

VITELLI RAFFAELE (CASAVATORE CALCIO)

PICCOLI AGOSTINO (DUGENTA)

PEPE FRANCESCO (SIMONE FIERRO F.C.)

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

FONTANAROSA ENRICO (ATLETICO SAN POTITO ULTRA)

PISCOPO GIUSEPPE (CASAVATORE CALCIO)

PRATO GIUSEPPE (FI.PE)

DI BONA GIUSEPPE (JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)**

DANDOLFO FRANCESCO (CASAVATORE CALCIO)

MACARI LUCA (CENTRO STORICO SALERNO)

PICCOLI AGOSTINO (DUGENTA)

CARBONE LUIGI (INTERCAMPANIA)

FERRAIOLI ANIELLO (PER SAN MARZANO)

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CERCHIA ALFREDO (CARDITO CALCIO)

ABBONDANDOLO SAVERIO (FRIGENTO A.S.D.)

ONCIA ENRICO (FULGOR SANGIORGIO)

DAMIANO MARIO (LACEDONIA)

DI CONZA IVAN (LACEDONIA)

IULIUCCI FILIPPO (PAOLISI 2000)

ALIBERTI ORLANDO (PRO COLLIANO)

TORLUCCIO MARCO (PRO COLLIANO)

PELLECCHIA EDUARDO (REAL SAN GENNARELLO)

MANNARA ROBERTO (SIMONE FIERRO F.C.)

DEL MASTRO ANTONIO (SIRIGNANO 1963)

CARDINALE MIRKO (SPORTING ARIANO 2006)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)**

ABATIELLO ARMANDO (ALBANOVA CALCIO)

REA PASQUALE (FULGOR SANGIORGIO)

MARINO DOMENICO (HERAJON)

RUOTOLO FRANCESCO (REAL CAMPOLI)

ARMONICO GIUSEPPE (SPORTING ARIANO 2006)

CINGOLO GIOVANNI (VIGNALE CALCIO 2009)



### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

BRIANESE PIO	(CARDITO CALCIO)	PASCARELLA VITTORIO	(DUGENTA)
AMABILE RAFFAELE	(FOGLIANISE)	ESPOSITO PIETRO	(G. CAROTENUTO)
APICELLA FRANCESCO	(HONVEED COPERCHIA)	FREDA PIETRO ELIO	(LIBERTAS S. MARCO TROTTI)
SANTORIELLO GIUSEPPE	(REAL PONTECAGNANO FAIANO)	CAPASSO MARCO	(REAL SAN GENNARELLO)
BARRA GIUSEPPE	(SPORTING PONTECAGNANO)	SINISCALCHI CRISTIAN	(TEORA)
AVERSANO GIUSEPPE	(VIRTUS LIBURIA)		

### **AMMONIZIONE (XII INFR)**

DE MARTINO LIVIO	(FISCIANO)
------------------	------------

### **AMMONIZIONE (XI INFR)**

CELIENTO GIUSEPPE	(CARDITO CALCIO)	VITELLI RAFFAELE	(CASAVATORE CALCIO)
GIORDANO MORENO	(CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)	LANZETTA ADAMO	(INTERCAMPANIA)
MOSCARIELLO RAFFAELE	(REAL BELLIZZI)		

### **AMMONIZIONE (VIII INFR)**

CAPOLUONGO LUIGI	(ALBANOVA CALCIO)	GIORDANO NICOLA GIUSEPPE	(CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)
DE SIMONE ANTONIO	(FISCIANO)	MAZZA DOMENICO	(G. CAROTENUTO)
D ELIA FABIO	(HERAJON)	MONTANO CARMINE	(PAOLISI 2000)
PIROZZOLO GIOVANNI	(REAL CAMPOLI)	DE FILIPPO GIUSEPPE	(REAL PONTECAGNANO FAIANO)
KADAM ALICE	(REAL SAN GENNARELLO)	MANCUSO SALVATORE	(SAN SEBASTIANO F.C.)
AMITRANO MARCO	(SIMONE FIERRO F.C.)	MEO GERARDO	(TEORA)

### **AMMONIZIONE (VII INFR)**

GICONDO ANTONIO	(ALBANOVA CALCIO)	ODESCO GAETANO	(CARDITO CALCIO)
CORONATO MICHELE	(FI.PE)	PICCIRILLO FELICE	(FULGOR SANGIORGIO)
CAPISTRANO FEDERICO	(INTERCAMPANIA)	LEONE FRANCESCO	(LACEDONIA)
GIANNONE DIEGO	(PIANETA SPORT SARNO)	CAVALLO MATTEO	(PRO COLLIANO)
DELLE CURTI MICHELE	(SAN NICOLA CALCIO 2009)	D AURIA GABRIELE	(VIGNALE CALCIO 2009)
LAMBIASE CHRISTIAN	(VIGNALE CALCIO 2009)	BARBATO CLAUDIO	(VIRTUS LIBURIA)
MAIONE PIETRO	(VIRTUS LIBURIA)		

### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

IANDOLI ALFREDO	(ABELLINUM CALCIO 2012)	CANTILE DOMENICO	(JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)
AMADI JOSEPH	(MONTEFORTE)	IAQUINANGELO VINCENZO	(NAPOLI NORD)
MIRRA NICOLA	(NAPOLI NORD)	CAPUTO MICHELE	(PAOLISI 2000)
MANCUSO GIOVANNI	(PIANETA SPORT SARNO)	VALERIO ANGELO	(SAN NICOLA CALCIO 2009)
DANDREA MASSIMINO	(SIRIGNANO 1963)	ROSELLA SALVATORE	(SIRIGNANO 1963)
TUFANO GIOVANNI	(SPORTING DOMICELLA)	GORGA GIUSEPPE	(SPORTING PONTECAGNANO)
CATALDO ORAZIO	(TEORA)		

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

ESPOSITO PAOLO	(CARDITO CALCIO)	MAGLIONE ANTONIO	(CASAVATORE CALCIO)
MOGAVERO FRANCESCO	(CENTRO STORICO SALERNO)	RUPA UMBERTO	(NAPOLI NORD)
TUCCI GENNARO LUCA	(NUOVA BOYS CAIVANESE)	CIOFFI RAFFAELE	(PAOLISI 2000)
VENTRE FRANCESCO	(PIANETA SPORT SARNO)	LUCCI ANDREA	(SAN NICOLA CALCIO 2009)
DI TUORO RODOLFO	(SAN SEBASTIANO F.C.)	CANIGIANI ERMENEGILDO	(SIMONE FIERRO F.C.)
DI CUNZOLO GIORGIO	(SIMONE FIERRO F.C.)	COZZOLINO ANTONIO	(SIRIGNANO 1963)
GRANATA RAFFAELE	(VIRTUS LIBURIA)		

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

BRANDI RAFFAELE	(CASAVATORE CALCIO)	BUSTO GUIDO ALESSANDR	(DUGENTA)
DE SIMONE SIMONE GIUSEPPE	(GESUALDO)	IZZO FRANCESCO	(NAPOLI NORD)
ADILETTA EMANUELE	(PIANETA SPORT SARNO)	IMPARATO LUCA	(REAL PONTECAGNANO FAIANO)
ABBATE GENNARO BIAGIO	(REAL SAN GENNARELLO)	BONAIUTO SILVESTRO	(SAN SEBASTIANO F.C.)
CRETELLA GENNARO	(SAN SEBASTIANO F.C.)		

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

SALOMONE CATELLO	(ATLETICO SAN POTITO ULTRA)	PANCIULO VALERIO	(CENTRO STORICO SALERNO)
PUGLIESE ALFONSO	(GESUALDO)	ABBADESSA LUIGI	(HONVEED COPERCHIA)
STRATULAT CONSTANTIN	(LACEDONIA)	BONAVOGLIA LORENZO	(REAL BELLIZZI)
TOMMASIELLO LELIO	(REAL PALOMONTE)	TASTARDI ANGELO	(SIMONE FIERRO F.C.)

## GARE DEL 21/ 5/2017

### A CARICO DI SOCIETÀ

#### AMMENDA

Euro 300,00 TORRESE  
vedi delibera

Euro 75,00 VITULANO

propri sostenitori per tutta la durata della gara intonavano cori offensi e minacciosi nei confronti del direttore di gara e della sua famiglia

Euro 30,00 CENTRO STORICO AVELLINO

per aver causato il ritardato inizio della gara

### A CARICO DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 21/ 6/2017

BUCCIANO GIANLUCA (VITULANO)

#### AMMONIZIONE E DIFFIDA

TELESE GRAZIANO (ACERNO CALCIO)

### A CARICO DI ALLENATORI

#### SQUALIFICA FINO AL 21/ 6/2017

RICCIO GIOVANNI (MONTESARCHIO)

#### SQUALIFICA FINO AL 30/ 5/2017

MARINARI ANTONIO (AUDAX SALERNO)

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA

TURCO MARIANO (VALENTINO MAZZOLA)

### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GIANNATTASIO DENNY (GIFFONI SEI CASALI)

per ingiurie e minacce al direttore di gara all'esito della notifica della seconda ammonizione

VERNACCHIO GIOVANNI (VITULANO)

il calciatore usava linguaggio blasfemo a voce alta, ed in seguito al provvedimento disciplinare poggiava le mani sul petto del direttore di gara

#### SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CAMORANI ALFREDO (GIFFONI SEI CASALI)

all'esito della notifica della seconda ammonizione, offendeva un calciatore della squadra avversaria schiaffeggiandolo lievemente

ROMEO MARCO (POLISPORTIVA BARONISSI)

per comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara, dopo aver poggiato il proprio capo contro il volto del direttore di gara

OLIVA VINCENZO (VALENTINO MAZZOLA)

ingiurie e offese reiterate al DDG

#### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SARDELLA ANNINO (PARCO AQUILONE)

MATARAZZO COSIMO (VITULANO)

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUONO FRANCESCO (PROGETTO 11 RIONE FELLINO)

MARTIGNETTI DOMENICO (VITULANO)

## **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)**

SANSONE ROBERTO	(ACERNO CALCIO)	VIERTI EDUARDO	(ARCO SECONDILI)
ABATE ALFONSO	(GIFFONI SEI CASALI)	SEPE MICHELE	(TAURANO)
VERTOLOMO MICHELE	(VIRTUS S. ANTONIO ABATE)		

### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

D AMICO VINCENZO	(AUDAX SALERNO)	FESTA MARIO	(AUDAX SALERNO)
GODINO ALESSANDRO	(BARRESE F.C.)	MOSCARELLA MICHELE	(CERTOSA DI PADULA)
SANSONE PASQUALE	(CRAL FINCANTIERI STABIA)	POMPEO GIOVANNI	(ROFRANO)
ANATRELLA EMMANUELE	(SANITA CALCIO)	RAGOSTA MICHELE	(SPORTING CAMPANIA)
LA CERRA GIOVANNI	(TAURANO)		

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIV INFR)**

MEMOLI FRANCESCO	(AUDAX MELITESE)
------------------	------------------

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)**

DE CESARE MAURIZIO	(ACQUAVELLA)
--------------------	--------------

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

GUIDA ANTONIO	(ACQUAVELLA)	CUOMO VINCENZO	(ARCO SECONDILI)
TAGLIAFIERRO FRANCESCO	(ATLETICO SAN MARCO EV.STA)	UTSALO VALENTINE	(CENTRO STORICO AVELLINO)
ABETE VINCENZO	(MONTESARCHIO)	ALESSANDRINO MANOLO	(PARCO AQUILONE)
SARDELLA ANNINO	(PARCO AQUILONE)	CIRILLO MORENO	(REAL CAFASSO 100)
DI FILIPPO DAVIDE	(REAL CAFASSO 100)	MICCIO GAETANO	(REAL SANT AGNELLO)
D ONOFRIO DAVIDE	(RIONE LIBERTA)	GIORDANO ANTONIO	(SASSANO CALCIO)

### **AMMONIZIONE (XIII INFR)**

PFEIFER ALESSANDRO	(ATLETICO FAIANO)
--------------------	-------------------

### **AMMONIZIONE (XI INFR)**

NOBILE PAOLO	(GIFFONI SEI CASALI)
--------------	----------------------

### **AMMONIZIONE (VIII INFR)**

GIORDANO SALVATORE	(ACQUAVELLA)	VISCIDO PASQUALE	(ATLETICO FAIANO)
MEMOLI MATTIA	(AUDAX MELITESE)	TOMACELLI GIUSEPPE	(BOYS PIANURESE 2005)
DE DONATO GERARDO	(CENTRO STORICO AVELLINO)	RAPUANO PIETRO	(CRAL FINCANTIERI STABIA)
FARAONE PASQUALE	(MONTESARCHIO)	RAGO PAOLO	(POLISPORTIVA BARONISSI)
CHECCHIA FRANCESCO	(REAL S. FELICE A CANCELLO)	ERRICO GENNARO	(REAL S. FELICE A CANCELLO)

### **AMMONIZIONE (VII INFR)**

CIANCIULLI PIETRO	(ACERNO CALCIO)	CURCI FABIO	(AUDAX SALERNO)
DI LUCCIO GIOVANNI	(CICERALE TERRA DEI CECI)	PERNA FABIO	(CRAL FINCANTIERI STABIA)
DIFRONZO GIUSEPPE	(FONTANAROSA A. FORTUNATO)	TAMMARO FRANCESCO	(FONTANAROSA A. FORTUNATO)
DE VIZIA SIMONE	(MONTESARCHIO)	PETRONE PIO KEVIN	(MONTESARCHIO)
COLELLA SEBASTIANO	(PARCO AQUILONE)	GIUSTO ANDREA	(PATTANO 1966)
IANNUZZI VINCENZO	(RIONE LIBERTA)	LETTIERI GIOVANNI	(ROFRANO)
TORINO LUCA CIRO	(SPORTING CAMPANIA)	CARDAROPOLI ANIELLO	(TAURANO)
REALE CHRISTIAN	(VITULANO)		

### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

SALVITELLI GIUSEPPE	(CERTOSA DI PADULA)	DAMIANO MARCO	(CRAL FINCANTIERI STABIA)
PENNIELLO PASQUALE	(CRAL FINCANTIERI STABIA)	BARILE CIRO	(MONDO SPORT)
CESA FABIO	(PARCO AQUILONE)	D ARGENZIO MARCO	(PARCO AQUILONE)
ANTUONI CARMELO	(PATTANO 1966)	FLORIO ANGELO	(PLAJANUM)
RIVITTI CIRO	(PONTICELLI)	CRISCI ROBERTO	(REAL CAFASSO 100)
D AMBROSIO GENNARO	(REAL FRATTAMINORE)	CAVA ANTONIO PABLITO	(SASSANO CALCIO)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

LA STRA MARCO	(ARCO SECONDILI)	MOTTA NICOLA	(ATLETICO SAN MARCO EV.STA)
CASSINO VINCENZO PIO	(CERTOSA DI PADULA)	PECORA MATTEO	(CICERALE TERRA DEI CECI)
BARBIERI DOMENICO	(MONDO SPORT)	MASSARO DARIO	(MONDO SPORT)
PISANI ALFONSO	(MONDO SPORT)	PALLADINO ANTONIO	(PATTANO 1966)
ARENA ANIELLO	(REAL FRATTAMINORE)	D AMBRA LUCA	(REAL FRATTAMINORE)
LUPOLI MAURIZIO	(REAL FRATTAMINORE)	PARRELLA GIUSEPPE	(REAL FRATTAMINORE)
DIODATO ROBERTO	(RIONE LIBERTA)	BRUNO MARIO	(SPORTING CAMPANIA)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

STANCO ALESSANDRO	(FONTANAROSA A. FORTUNATO)	MAIURI ANTONIO	(PATTANO 1966)
NEBBOSO GIOVANNI	(PONTICELLI)	URSOMANNO LUIGI	(PROGETTO 11 RIONE FELLINO)
DE LUCA DEMETRIO	(SASSANO CALCIO)	ORSINI ATTILIO	(VIRTUS S. ANTONIO ABATE)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BERTOLINI RAFFAELE	(ACQUAVELLA)	CARRO GIOVANNI	(ALFANESE)
VILLANO FRANCESCO	(ALFANESE)	CRISCI FRANCESCO	(CICERALE TERRA DEI CECI)
CARGIULO PASQUALE EMANUE	(MONDO SPORT)	VERDE VINCENZO	(MONDO SPORT)
MAGLIO LUCA	(PARCO AQUILONE)	SCANDIZZO ALESSANDRO	(ROFRANO)
DE ROBBIO ANTONIO	(SAN PIETRO NAPOLI)	VECCHIONE MAICOL	(TAURANO)

## **CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

### **SPAREGGIO DEL 21/ 5/2017**

#### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

VELLA GISO ALBERTO	(DINAMO MONTEVERDE)	D AMBROSIO FABIANO	(FREQUENTUM CALCIO 2013)
--------------------	---------------------	--------------------	--------------------------

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SANSONE ANTONIO	(DINAMO MONTEVERDE)
-----------------	---------------------

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

GENUA MASSIMO	(FREQUENTUM CALCIO 2013)
---------------	--------------------------

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)**

PASQUARIELLO PASQUALE	(FREQUENTUM CALCIO 2013)
-----------------------	--------------------------

#### **AMMONIZIONE (VIII INFR)**

FAMIGLIETTI RAFFAELE	(FREQUENTUM CALCIO 2013)
----------------------	--------------------------

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

D ANNUNZIO ANTONIO	(DINAMO MONTEVERDE)	PAGNOTTA CARMELO	(DINAMO MONTEVERDE)
--------------------	---------------------	------------------	---------------------

## **PLAY OFF SECONDA CATEGORIA**

### **GARE DEL 21/ 5/2017 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **GARA DEL 21/ 5/2017 DI CARLUCCIO CALCIO - UMBERTO MARINO**

Il GST letto il supplemento di rapporto del direttore di gara unitamente a quello del CC, rileva che al termine della gara i sig. Vacca Gaetano (in precedenza, già espulso), Picco Fabio e Brisci Carlo della società Di Carluccio Calcio, accerchiavano il direttore di gara e con fare minaccioso gli impedivano di fare rientro nello spogliatoio; rileva, altresì, che in tale contesto il sig. Vacca Gaetano afferrava il braccio sinistro del direttore di gara stringendolo con forza, minacciandolo e cercando di colpirlo con un pugno al volto. Tale condotta non veniva portata al termine soltanto perché il sig. Brisci Carlo, appostatosi sul lato sinistro del direttore di gara colpiva lo stesso utilizzando come arma le scarpette da calcio che impattavano con i tacchetti sulla parte destra del volto del direttore di gara provocandogli forte dolore e contusioni multiple come riferito dal pronto soccorso; rileva ancora che nessun tesserato della società casalinga ha cercato di aiutare il direttore di gara o sia intervenuto per difenderlo, sicché il direttore di gara stesso impossibilitato a fare rientro negli spogliatoi indietreggiava verso il cerchio di centrocampo, cercando l'aiuto del CC presente, che lo aiutava ad abbandonare il terreno di giuoco. P.Q.M. questo Gst delibera di infliggere al calciatore Vacca Gaetano n. 7 giornate di squalifica per i fatti di cui in narrativa, di infliggere al calciatore Brisci Carlo la squalifica fino al 23/05/2018 per i fatti in narrativa (si precisa che la fattispecie rientra nella casistica di cui al C.U. 104/A del 17/12/2014 in materia di prevenzione dei fatti violenti nei confronti dei direttori di gara); di infliggere altresì l'ammenda di euro 50,00 alla società Di Carluccio Calcio per aver consentito ai propri tesserati un comportamento violento ed antisportivo.

## **GARA DEL 21/ 5/2017 INTERPIANURESE - VILLA DI BRIANO**

Il GST letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata della società Villa di Briano; P.Q.M., in applicazione dell'articolo 53 comma 2 NOIF e dell'articolo 17 comma 3 CGS delibera di infliggere a carico della società Villa di Briano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0, con l'ammenda di euro 300,00 relativa alla seconda rinuncia; fa obbligo alla società Villa di Briano di versare in favore della società Interpianurese la somma di euro 80,00, quale indennizzo per mancato incasso

### **A CARICO DI SOCIETÀ**

#### **AMMENDA**

Euro 380,00 VILLA DI BRIANO  
vedi delibera

Euro 115,00 VALLATESE

propri sostenitori ingiuriavano e minacciavano componenti della panchina avversaria attingendoli ripetutamente con sputi, facevano pressione sulla rete di recinzione spingendo con veemenza (vedi rapporto CC)

Euro 100,00 NUSCO 75

propri sostenitori facevano esplodere petardi lanciandoli sul Tdg

Euro 75,00 SPARTA SAN GENNARO

propri sostenitori accendevano fumogeni e facevano esplodere petardo sugli spalti

Euro 65,00 SPORTING VIETRI SUL MARE

per omessa vigilanza, propri sostenitori nello spazio antistante lo spogliatoio arbitrale colpivano la porta dello stesso con pugni e calci proferendo insulti e minacce

Euro 50,00 DI CARLUCCIO CALCIO

vedi delibera

Euro 50,00 LICINELLA

propri sostenitori cercavano di lanciare un bidone dell'immondizia all'interno del terreno di giuoco non riuscendovi

Euro 50,00 SAVIGNANESE

propri sostenitori accendevano fumogeni sugli spalti

### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 25/ 6/2017**

MASSARO VINCENZO (AIROLA)

#### **AMMONIZIONE E DIFFIDA**

LANDI GAETANO (REAL CAPRIGLIA)

CATAPANO SALVATORE (SPARTA SAN GENNARO)

### **A CARICO DI MASSAGGIATORI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA**

DI PRISCO ANGELO (UMBERTO MARINO)

### **A CARICO ASSISTENTI ARBITRO**

#### **SQUALIFICA FINO AL 8/ 6/2017**

MAIOLI FRANCESCOPIO (SPORTING PIETRELCINA)

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE**

VACCA GAETANO (DI CARLUCCIO CALCIO)

vedi delibera

## **segue SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE**

CAPOZZI GIANNI (SAVIGNESE)

ingiuriava ed istigava alla violenza il pubblico locale, arrampicandosi sulla rete di recinzione che separa gli spalti dal terreno di giuoco; inoltre, si rifiutava di mostrare il numero di maglia al direttore di gara, e solo grazie all'aiuto del capitano della medesima società si riusciva ad effettuare il provvedimento di espulsione nei suoi confronti; inoltre, lo stesso alla notifica dell'espulsione tentava di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi solo grazie all'intervento dei propri dirigenti; inoltre, per tutta la durata della gara ingiuriava e minacciava il direttore di gara; al termine della gara entrava senza autorizzazione nello spogliatoio arbitrale tentando nuovamente di aggredire il direttore di gara senza riuscirci, grazie all'intervento di un dirigente della Vallatese; infine mentre il direttore di gara raggiungeva la propria auto lo inseguiva minacciandolo ed ingiuriandolo ripetutamente, lo stesso necessitava di essere scortato dal C.C. per abbandonare l'impianto

## **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

PICCO FABIO (DI CARLUCCIO CALCIO)

a seguito della notifica di espulsione, ingiuriava e minacciava il ddg; inoltre, tentava di colpirlo con un pugno

## **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

BENEDETTO ANDREA (AIROLA)

NAPOLI ALESSANDRO (REAL CAPRIGLIA)

TUFANO ANDREA (SPARTA SAN TAMMARO)

ABATE ERASMO (SPORTING VIETRI SUL MARE)

## **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SERIO RAFFAELE (DI CARLUCCIO CALCIO)

MIELE ANIELLO (NOLA FIVE SOCCER)

PICCOLO SALVATORE (NOLA FIVE SOCCER)

MELITO ANTONIO (SAVIGNESE)

PEPE FELICE (SPORTING PIETRELCINA)

ORABONA GIANLUIGI (SPORTING VIETRI SUL MARE)

BAUDUIN MARCO (UMBERTO MARINO)

## **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA FINO AL 23/ 5/2018**

BRISCI CARLO (DI CARLUCCIO CALCIO)

vedi delibera

### **AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

IODICE CLEMENTE (AIROLA)

IODICE VITTORIO (AIROLA)

MAINOLFI EMILIANO (AIROLA)

REA SALVATORE (AIROLA)

SOGORE OUMAR (AIROLA)

CARNEVALE RAFFAELE (AQUILE ROSANERO CASERTA)

TOSCANO ARMANDO (AQUILE ROSANERO CASERTA)

VENA MARCO (CASTELVETERE SUL CALORE)

ORLANDO GIUSEPPE (DEPORTIVO DORIA)

BRISCI CARLO (DI CARLUCCIO CALCIO)

BUSCHINI ANTONIO (DI CARLUCCIO CALCIO)

DE ROSA ATTILIO (DI CARLUCCIO CALCIO)

MAURIELLO SALVATORE (DI CARLUCCIO CALCIO)

PICCO FABIO (DI CARLUCCIO CALCIO)

MADDALO GIANLUCA (FOOTBALL CLUB CHIEVE)

TEDESCO SABATO (FOOTBALL CLUB CHIEVE)

BOTTA RAFFAELE (GALDESE 1978)

SALVATI ANTONIO (GALDESE 1978)

FAENZA SALVATORE (GREEN TEAM VITULAZIO)

LECCIA SALVATORE (GREEN TEAM VITULAZIO)

ROTA FRANCESCO (GREEN TEAM VITULAZIO)

SENESE ANTONIO (GREEN TEAM VITULAZIO)

BELLIZIO CARMINE (LICINELLA)

DI GENIO MARCO (LICINELLA)

MAZZA PIETRO (LICINELLA)

FARALLO VINCENZO (NOLA FIVE SOCCER)

RUGGIERO ENRICO (NOLA FIVE SOCCER)

ZERO ENNIO CIRO (NOLA FIVE SOCCER)

ZOPPINO GIANLUCA (NOLA FIVE SOCCER)

CERES FRANCESCO (NUSCO 75)

DELLA VECCHIA CARMINE (NUSCO 75)

DELLI GATTI ALFONSO (NUSCO 75)

GROSSO MICHELE (NUSCO 75)

NAPOLILLO ANDREA (NUSCO 75)

NATALE ANTONIO (NUSCO 75)

ALFIERI CIRO (REAL CAPRIGLIA)

IANNICELLI CARMINE (REAL CAPRIGLIA)

LANARO GERARDO (REAL CAPRIGLIA)

LEVITO MICHELE (REAL CAPRIGLIA)

PISANTI GIANMARIA (REAL CAPRIGLIA)

PRINCIPE VINCENZO (REAL CAPRIGLIA)

CAPOZZI GIANNI (SAVIGNESE)

POSTIGLIONE BENEDETTO (SAVIGNESE)

ANNUNZIATA NUNZIO (SPARTA SAN GENNARO)

CRIMALDI DOMENICO (SPARTA SAN GENNARO)

NUNZIATA AMEDEO (SPARTA SAN GENNARO)

SANGIOVANNI ORLANDO BERLINO (SPARTA SAN GENNARO)

ASSANTI GIRONDA ROBERTO (SPARTA SAN TAMMARO)

BUSICO FABRIZIO (SPARTA SAN TAMMARO)

CALABRITTO LUCA (SPARTA SAN TAMMARO)

CARRESI SALVATORE (SPARTA SAN TAMMARO)

TUFANO ANDREA (SPARTA SAN TAMMARO)

CROVELLA SIMONE (SPORTING PIETRELCINA)

FUCCILLO LUCA (SPORTING PIETRELCINA)

SANTAMARIA DAVIDE (SPORTING PIETRELCINA)

ABATE ERASMO (SPORTING VIETRI SUL MARE)

FAGGIANO RICCARDO (SPORTING VIETRI SUL MARE)

PAGANO DANIELE (SPORTING VIETRI SUL MARE)

ALTERIO NAVARRO RANDAL FRANCESC (UMBERTO MARINO)

IULIANO GERVASIO LUCA (UMBERTO MARINO)

CAPRIGLIONE FRANCESCO (VALLATESE)

DE STEFANO ANTONIO (VALLATESE)

CEMBALO GIUSEPPE (VIRTUS GIOIESE)

RICCIARDI MICHELE (VIRTUS GIOIESE)

# CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE

## GARE DEL 19/ 5/2017

### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### AMMONIZIONE (III INFR)

GIOCONDO PATRIZIA (NAPOLI DREAM TEAM)

#### AMMONIZIONE (II INFR)

CASALINO GIOVANNA (NAPOLI DREAM TEAM)

## GARE DEL 21/ 5/2017

### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SALANDRA FEDERICA (FEMMINILE PONTECAGNANO) PIZZIMENTI GRAZIANA (SPORTING GIRLS NOCERINA)

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DEL PIZZO ILARIA (ATLETICO SORRENTO 2016) APREA FRANCESCA (SANT EGIDIO FEMMINILE)  
PASSANTE CARMELA (WOMAN CALVIZZANO)

#### AMMONIZIONE (VI INFR)

RUOTO MIRIAM (FRATTESE S.R.L.) CARLEO LUCIA (REAL SALERNITANA FEMMINIL)

#### AMMONIZIONE (III INFR)

LANDOLFO ANTONELLA (DOMINA NEAPOLIS ACADEMY) DELLO IACONO FRANCESCA (NAPOLI DREAM TEAM)  
CARBONE ANGELA (REAL SALERNITANA FEMMINIL) BOMBARA ILENIA (WOMAN CALVIZZANO)

#### AMMONIZIONE (II INFR)

APICELA GAIA (DOMINA NEAPOLIS ACADEMY) GALDI PATRIZIA (FEMMINILE PONTECAGNANO)  
SAVIANO MADDALENA (FRATTESE S.R.L.) CALANDRO FEDERICA (LE STREGHE BENEVENTO C.F.)  
ERZINGHER GIUSEPPINA (WOMAN CALVIZZANO)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

MENNILLO REBECCA (FRATTESE S.R.L.) VISCO MARIA (NAPOLI C.F.M. COLLANA)  
COPPOLA CELESTE (REAL SALERNITANA FEMMINIL)

## RISULTATI GARE DEL 20 – 21 MAGGIO 2017

### PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE C2

#### PLAY-OFF – SEMIFINALI V

FOOTBALL CLUB MARACANA	- TURRIS OCTAVA CALCIO A 5	4 - 3
FOOTBALL CLUB SORRENTO	- SPORTING FUTSAL LIMATOLA	4 - 5

### COPPA CAMPANIA C5 SERIE D

#### Quarti di Finale – Gare di ritorno del 24.5.2017

CALVI	- MAMA FUTSAL SAN MARZANO	1 - 8
LIBERTAS CERRETO	- REAL PAGANI FUTSAL	7 - 0

### CALCIO A CINQUE FEMMINILE JUNIORES

#### GIRONE A - 5 Giornata – A

BISACCESE	- FUTSAL NUCERIA FEMMINILE	oggi
SPORTING PATERNOPOLI	- ROBERTO GRIMALDI	10 - 1

### CALCIO A CINQUE JUNIORES QUALIFICAZIONI

#### GIRONE 1 - 3 Giornata – A

FRIENDS ARZANO S.N. C5	- MAMA FUTSAL SAN MARZANO	11 - 9
------------------------	---------------------------	--------

#### GIRONE 2 - 3 Giornata - A

FELDI EBOLI	- SANDRO ABATE FIVE SOCCER	8 - 3
-------------	----------------------------	-------

## PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE C2

GARE DEL 20/ 5/2017

### A CARICO DI SOCIETÀ

#### AMMENDA

Euro 75,00 FOOTBALL CLUB SORRENTO

propri sostenitori insultavano per tutta la durata della gara il direttore di gara ed attingevano con sputi alla schiena l'arbitro n. 2.

### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

MARESCA RAFFAELE (FOOTBALL CLUB SORRENTO)

CARPENTIERI DIEGO

(TURRIS OCTAVA CALCIO A 5)

DI DONNA NUNZIO (TURRIS OCTAVA CALCIO A 5)

VOLPE ANTONIO

(TURRIS OCTAVA CALCIO A 5)

ZUROLO ANGELO (TURRIS OCTAVA CALCIO A 5)

## COPPA CAMPANIA C5 SERIE D

GARE DEL 24/ 5/2017

### A CARICO DI SOCIETÀ

#### AMMENDA

Euro 30,00 REAL PAGANI FUTSAL

ritardo

### A CARICO DIRIGENTI

#### AMMONIZIONE E DIFFIDA

CATALANO REMO (CALVI)

### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZULLO MICHELE (CALVI)

### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### AMMONIZIONE III INFR DIFFIDA

ESPOSITO ERNESTO (MAMA FUTSAL SAN MARZANO)

#### AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

D AMATO FABIO (REAL PAGANI FUTSAL)

## CALCIO A CINQUE JUNIORES QUALIFICAZIONI

GARE DEL 20/ 5/2017

### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

BRIGLIA ANDREA (FRIENDS ARZANO S.N. C5)

EFFICIE ALESSANDRO

(FRIENDS ARZANO S.N. C5)

#### AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

ADINOLFI RAFFAELE (MAMA FUTSAL SAN MARZANO)



# RISULTATI GARE DEL 20 MAGGIO 2017

## ATTIVITA AMATORI

### GIRONE A - 13 Giornata - R

MEDINAT	- TEAM SOCCER	0 - 1
---------	---------------	-------

## ATTIVITA INTERSOCIALE

### GIRONE A - 10 Giornata - R

AVIS BIORES	- POSILLIPO	3 - 0
PLANET 365 SUPERO	- EP RISTORAZIONE SPA	4 - 1

## AMATORIALI OVER

### GIRONE A - 11 Giornata - R

BIORES AVIS	- ESPERIA OVER	5 - 1
CARRELLA CARROZZERIA	- MEGARIDE	2 - 4
NEAPOLIS 64	- EAGLES POSILLIPO	4 - 2
OLD BOYS	- CUORE PER AMICO	2 - 1
PARTENOPE SOCCER	- STELLA ROSSA 09	1 - 4
PASTIFICIO FERRARA	- AMICI FLEGREI INTERS	0 - 3
PLANET 365	- POSILLIPO 1989	3 - 1
TECHMADE CORONA	- EVERGREEN NAPOLI	0 - 3

## ATTIVITA AMATORI

### GARE DEL 20/ 5/2017

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIORDANO LUIGI (TEAM SOCCER)

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMMAROTA LUIGI (MEDINAT)

IORIO VINCENZO (MEDINAT)

#### AMMONIZIONE (II INFR)

AMOROSO CLAUDIO (MEDINAT)

ESPOSITO FILIPPO (MEDINAT)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

PEPE ANTONIO (MEDINAT)

SOMMA LUCIANO (TEAM SOCCER)

## ATTIVITA INTERSOCIALE

### GARE DEL 20/ 5/2017

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIZZO GENNARO (POSILLIPO)

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PALUMBO DOMENICO (AVIS BIORES)

#### AMMONIZIONE (VIII INFR)

RINALDI CARLO ANTONIO (EP RISTORAZIONE SPA)

#### AMMONIZIONE (VI INFR)

MONACO CIRO (AVIS BIORES)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

CORREALE VINCENZO (AVIS BIORES)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

ERCOLE GIANPAOLO (AVIS BIORES)

CUPONE MARCO (PLANET 365 SUPERO)

COSCIONE ANTONIO (POSILLIPO)

VANACORE ANTONIO (AVIS BIORES)

COLLETO DOMENICO (POSILLIPO)

MONACO SALVATORE (POSILLIPO)

**AMATORIALI OVER****GARE DEL 20/ 5/2017****A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE**

FINAMORE LUIGI (CARRELLA CARROZZERIA)

per aver, nel tentativo di colpire con un calcio l'avversario, colpito il Direttore di Gara procurandogli dolore.

**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

CIMMINO MASSIMO (CARRELLA CARROZZERIA)

dapprima inveiva e successivamente minacciava di violenza il primo assistente di gara.

DI DATO FRANCESCO (NEAPOLIS 64)

per aver colpito un calciatore della squadra avversaria intenzionalmente con un calcio procurando ad egli dolore ad una gamba.

**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

VARONE LUCIO (CARRELLA CARROZZERIA)

per aver minacciato e tentato di aggredire fisicamente un calciatore avversario.

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

TORNATORE SALVATORE (CARRELLA CARROZZERIA)

FRANCHI LIVIO (PARTENOPE SOCCER)

ROCCHINO UGO (MEGARIDE)

DE SENA GABRIELE (PASTIFICIO FERRARA)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

DECLEMENTE PATRIZIO (EVERGREEN NAPOLI)

DIGENNARO MASSIMO (MEGARIDE)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

SINILSCALCHI GIUSEPPE (ESPERIA OVER)

IZZO FRANCESCO (POSILLIPO 1989)

**AMMONIZIONE (VII INFR)**

CURCIO ANTONIO (CUORE PER AMICO)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

PONTILLO GIACOMO (CARRELLA CARROZZERIA)

MATRULLO VITALE (STELLA ROSSA 09)

NICOLELLA CIRO (CUORE PER AMICO)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

CANGIANO MICHELE (CUORE PER AMICO)

TRAMONTO SERGIO (OLD BOYS)

MONTECATINO LUIGI (STELLA ROSSA 09)

MICIELI GIOVANNI (NEAPOLIS 64)

DE GENNARO GIANCARLO (PLANET 365)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

PAGANO SALVATORE (AMICI FLEGREI INTERS)

CAPPIELLO FRANCESCO (OLD BOYS)

DI CONCILIO VINCENZO (PASTIFICIO FERRARA)

PARLATO FRANCESCO (POSILLIPO 1989)

MATTIA SILVIO (BIORES AVIS)

MINOPOLI GAETANO (OLD BOYS)

NISI NICOLA (PASTIFICIO FERRARA)

DE STEFANO GIUSEPPE (STELLA ROSSA 09)

\* \* \* \* \*

## **APPLICAZIONE C.U. N.104/A DELLA F.I.G.C. DEL 17/12/2014**

### **CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA**

#### **GARA: VITULANO – REAL SAN NICOLA CALCIO**

Ad integrazione del provvedimento già adottato in precedenza dal GST nel C.U. n. 43 del 03/11/2016, pag. 959, avente ad oggetto la squalifica fino al 30/10/2018 del calciatore della società Vitulano, sig. Rapuano Angelo; ritenuto che i fatti oggetto della condotta tenuta dal tesserato nei confronti del direttore di gara siccome da quest'ultimo riportati in referto, siano ascrivibili alle fattispecie regolamentate dal C.U. n.104/A della F.I.G.C. pubblicato in data 17/12/2014, si integra il provvedimento suindicato nel senso di cui in premessa.

## **DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

### **RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2017**

#### **FASC. 682**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. F. Mottola; avv. M. Iannone; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.11159/720pfi16-17/MB/CS/pp dell'11.04.2017 (Camp.to Regionale 2^ Categoria).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Antonio Ciardi, all'epoca dei fatti Presidente della società G.S. IL Mandamento, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Luigi Esposito, (gara del 18.04.2015) e Giuseppe Aniello Maietta, (gara del 16.05.2015) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Angelo Annunziata, dirigente accompagnatore della società G.S. IL Mandamento, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società G.S. IL Mandamento, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, dei calciatori e del proprio dirigente accompagnatore.** La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società G.S. IL Mandamento malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Angelo Annunziata con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Antonio Ciardi, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. G.S. IL Mandamento ed il suo Presidente sig. Antonio Ciardi, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Luigi Esposito (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Maietta Giuseppe Aniello (3) tre giornate di squalifica; per il dirigente Annunziata Angelo mesi quattro di inibizione; per il Presidente Ciardi Antonio la sanzione di mesi quattro di inibizione e per la società G.S. IL Mandamento la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. G.S. IL Mandamento alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto

del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Esposito Luigi (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Maietta Giuseppe Aniello (3) tre giornate di squalifica; per il dirigente Annunziata Angelo mesi quattro di inibizione; per il Presidente Ciardi Antonio la sanzione di mesi quattro di inibizione e per la società G.S. Il Mandamento la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 200,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

#### **FASC. 683**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. M. Iannone; avv. F. Mottola; avv. N. Di Ronza; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.11214/554pfi16-17/CS/MB/ps dell'11.04.2017 (Camp.to Giovanissimi Provinciali).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Moccia Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Global Sporting Village, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Zibella Luca, (gare del 7.12.2015 e 14.12.2015) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Cecere Roberto e Pasquariello Giuseppe, dirigenti accompagnatori nella gara del 7.12.2015 della società A.S.D. Global Sporting Village, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; Sig. Bove Massimiliano, dirigente accompagnatore nella gara del 14.12.2015 della società A.S.D. Global Sporting Village, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società A.S.D. Global Sporting Village, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e dei propri dirigenti accompagnatori.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Global Sporting Village malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Cecere Roberto e Pasquariello Giuseppe nella gara del 7.12.2015 e del sig. Bove Massimiliano nella gara del 14.12.2015 con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Moccia Giuseppe, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Global Sporting Village ed il suo Presidente sig. Moccia Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Zibella Luca (4) giornate di squalifica; per il dirigente Cecere Roberto mesi tre di inibizione; per il dirigente Pasquariello Giuseppe mesi tre di inibizione; per il dirigente Bove Massimiliano mesi tre di inibizione; per il Presidente Moccia Giuseppe la sanzione di mesi quattro di inibizione e per la società ASD Global

Sporting Village la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. ASD Global Sporting Village alle date delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Zibella Luca (4) quattro giornate di squalifica; per il dirigente Cecere Roberto mesi tre di inibizione; per il dirigente Pasquariello Giuseppe mesi tre di inibizione; per il dirigente Bove Massimiliano mesi tre di inibizione; per il Presidente Moccia Giuseppe la sanzione di mesi quattro di inibizione e per la società ASD Global Sporting Village la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 250,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

### **FASC. 684**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); dott. G. De Vincentiis; avv. M. Iannone.**

**Proc.11088/540pfi16-17/GC/MB/ep del 7.04.2017 (Camp.to Giovanissimi Provinciali).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Acierno Sergio Walter, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Scuola calcio N.Gravina, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Angelino Marco Giovanni, (gara del 30.11.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Nistri Valerio, dirigente accompagnatore della società ASD Scuola Calcio N. Gravina, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società ASD Scuola calcio N. Gravina, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Scuola Calcio N. Gravina malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Nistri Valerio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Acierno Sergio Walter, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Scuola Calcio N. Gravina ed il suo Presidente sig. Acierno Sergio Walter, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti

per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Angelino Marco Giovanni (3) tre giornate di squalifica; per il dirigente Nistri Valerio mesi tre di inibizione; per il Presidente Acierno Sergio Walter la sanzione di mesi tre di inibizione; e per la società Scuola Calcio N. Gravina la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. Scuola Calcio N. Gravina alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Angelino Marco Giovanni (3) tre giornate di squalifica; per il dirigente Nistri Valerio mesi tre di inibizione; per il Presidente Acierno Sergio Walter la sanzione di mesi tre di inibizione e per la società Scuola Calcio N. Gravina la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 150,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

### **FASC. 688**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. F. Mottola; avv. N. Di Ronza; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.11263/534pfi16-17/MB/CS/ps del 12.04.2017 (Camp.to Giovanissimi Provinciali).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Velardo Gennaro, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD New Team, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Franza Giuseppe e Garofalo Antonio, (gare del 16.11.2014 e 28.02.2015), Vastola Carmine (gara del 16.11.2014), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Cutolo Salvatore, dirigente accompagnatore nella gara del 28.02.2015 e Pisacane Fabio nella gara del 16.11.2014 della società ASD New Team; per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società ASD New Team, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, dei calciatori e dei propri dirigenti accompagnatori.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD New Team malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali Sigg. Cutolo Salvatore e Pisacane Fabio con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Velardo Gennaro, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD New Team ed il suo Presidente sig.

Velardo Salvatore, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Vastola Carmine (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Garofalo Antonio (4) quattro giornate di squalifica; il calciatore Franza Giuseppe (4) giornate di squalifica; per il dirigente Pisacane Fabio mesi tre di inibizione; per il dirigente Cutolo Salvatore mesi tre di inibizione; per il Presidente Velardo Gennaro la sanzione di mesi quattro di inibizione e per la società ASD New Team la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta/no che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. ASD New Team alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Vastola Carmine (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Garofalo Antonio (4) quattro giornate di squalifica; il calciatore Franza Giuseppe (4) quattro giornate di squalifica; per il dirigente Pisacane Fabio mesi tre di inibizione; per il dirigente Cutolo Salvatore mesi tre di inibizione; per il Presidente Velardo Gennaro la sanzione di mesi quattro di inibizione; e per la società ASD New Team la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 250,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

#### **FASC. 693**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. M. Iannone; avv. N. Di Ronza; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.11079/455pfi16-17/CS/MB/vdb del 7.04.2017 (Camp.to Giovanissimi Provinciali).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Francesco Musto, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Città delle Acque Soccer, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Pietro Longobardi, (gara del 2.11.2014), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Francesco Vitaglione, dirigente accompagnatore della società ASD Città delle Acque Soccer, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società ASD Città delle Acque Soccer, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Città delle Acque Soccer malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Francesco Vitaglione con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del

Presidente sig. Francesco Musto, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Città delle Acque Soccer ed il suo Presidente sig. Francesco Musto, non facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pietro Longobardi (3) tre giornate di squalifica; per il dirigente Francesco Vitaglione mesi tre di inibizione; per il Presidente Francesco Musto la sanzione di mesi tre di inibizione; e per la società A.S.D. Città Delle Acque la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. ASD Città delle Acque alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Pietro Longobardi (3) tre giornate di squalifica; per il dirigente Francesco Vitaglione mesi tre di inibizione; per il Presidente Francesco Musto la sanzione di mesi tre di inibizione e per la società ASD Città delle Acque la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 200,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

#### **FASC. 696**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. N. Di Ronza; dott. G. De Vincentiis; avv. M. Iannone.**

**Proc.11048/539pfi16-17/CS/MB/mm del 7.04.2017 (Camp.to Allievi Provinciali).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig.ra Bifulco Rosa, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Nuova Casale, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Christian Scassera, Marcello Francesco, Bamba Abdou Karim, Marino Raffaele e Cecoro Alex (gara del 7.01.2016) violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Iossa Vincenzo, dirigente accompagnatore della società ASD Nuova Casale, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società ASD Nuova Casale, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, dei calciatori e del proprio dirigente accompagnatore.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD Nuova Casale malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale



Sig. Iossa Vincenzo con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig.ra Bifulco Rosa, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società ASD Nuova Casale ed il suo Presidente sig.ra Bifulco Rosa, non facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Christian Scassera (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Marcello Francesco (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Bamba Abdou (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Marino Raffaele (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Cecoro Alex (3) tre giornate di squalifica; per il dirigente Iossa Vincenzo mesi quattro di inibizione; per il Presidente Bifulco Rosa la sanzione di mesi quattro di inibizione; per la società ASD Nuova Casale la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risultano che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. ASD Nuova Casale alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gara, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Christian Scassera (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Marcello Francesco (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Bamba Abdou (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Marino Raffaele (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Cecoro Alex (3) tre giornate di squalifica; per il dirigente Iossa Vincenzo mesi quattro di inibizione; per il Presidente Bifulco Rosa la sanzione di mesi quattro di inibizione; per la società ASD Nuova Casale la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 200,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

#### **FASC. 695**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. F. Mottola; dott. G. De Vincentiis; avv. N. Di Ronza; avv. M. Iannone.**

**Proc.11064/723pf16-17/MB/CS/pp del 7.04.2017 (Camp.to Giovanissimi Provinciali).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Domine D'Aniello, dirigente accompagnatore della società ASD Campania Soccer, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Agostino Daniele (gara del 24.10.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Campania Soccer malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Domine D'Aniello con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era

regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il dirigente accompagnatore sig. Domine D'Aniello della società ASD Campania Soccer ed il calciatore Agostino Daniele, non facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Agostino Daniele (3) tre giornate di squalifica; per il dirigente Domine D'Aniello mesi tre di inibizione; ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. ASD Campania Soccer alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore (3) tre giornate di squalifica; per il dirigente mesi tre di inibizione.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

#### **FASC. 691**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. F. Mottola; avv. N. Di Ronza; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.11297/631pf16-17/MB/CS/gb del 12.04.2017 (Camp.to Mini Allievi Provinciali).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**calciatori: Nicola Maria Schiavone (gara del 12.12.2015) e David Kulev (gara del 21.11.2015) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nella gara di riferimento di cui al deferimento dalla società A.S.D. Varcaturò malgrado non fossero tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I calciatori sig. David Kulev e Nicola Maria Schiavone della società A.S.D. Varcaturò, non facevano pervenire memorie difensive.**

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Kulev David (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Schiavone Nicola Maria (3) tre giornate di squalifica; ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.S.D. Varcaturò alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a

ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania,**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore kulev David (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Schiavone Nicola Maria (3) tre giornate di squalifica.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

#### **FASC. 689**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. N. Di Ronza; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.11289/616pf16-17/CS/MB/ep del 12.04.2017 (Camp.to Giovanissimi provinciali).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Calciatori: Zakaria Aiccone (gara del 28.11.2015) e Jassine Aiccone (gara del 17.01.2016) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui sopra dalla società A.S.D. Yoko Village malgrado non fossero tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I calciatori sig.: Zakaria Aiccone e Jassine Aiccone della società A.S.D. Yoko Village, non facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Zakaria Aiccone (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Jassine Aiccone (3) tre giornate di squalifica; Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risultano che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. ASD Yoko Village alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania,**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Zakaria Aicconde (3) tre giornate di squalifica; il calciatore Jassine Aicconde (3) tre giornate di squalifica.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

#### **FASC. 649**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. F. Mottola; avv. N. Di Ronza; avv. M. Iannone; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.9927/395pfi16-17/CS/MB/cf del 14.03.2017 (Camp.to Giovanissimi Provinciali).**

## **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Raffaele Russo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Puteoli 2010, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Marco Scotto Di Luzio, (gare del 26.10.2014, 11.04.2015, 30.11.2014, 5.03.2015, 7.02.2015 e 19.04.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Livio Volpe, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Puteoli 2010, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società A.S.D. Puteoli 2010, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Puteoli 2010 malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Livio Volpe con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Raffaele Russo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Puteoli 2010 ed il suo Presidente sig. Raffaele Russo non facevano pervenire memorie difensive. Si rileva preliminarmente che le contestazioni sono state tutte indirizzate alla sede della A.S.D. Puteoli 2010, la quale risulta aver cessato le attività. I deferiti pertanto, risultano irreperibili all'indirizzo della suddetta società, comunicato alla Federazione. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Marco Scotto Di Luzio (8) otto giornate di squalifica; per il dirigente Volpe Livio la sanzione di mesi (8) otto di inibizione; per il Presidente Russo Raffaele la sanzione di mesi (8) otto di inibizione; e per la società A.S.D. Puteoli 2010 la penalizzazione di punti (6) sei in classifica ed € 550,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. A.S.D. Puteoli 2010 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il/i predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Marco Scotto Di Luzio (8) otto giornate di squalifica; per il dirigente Volpe Livio la sanzione di mesi (8) otto di inibizione; per il Presidente Russo Raffaele la sanzione di mesi (8) otto di inibizione; e per la società A.S.D. Puteoli 2010 nulla in quanto risulta aver cessato ogni attività.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 690**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. N. Di Ronza; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.11311/535pf16-17/CS/MB/acr del 13.04.2017 (Camp.to Giovanissimi provinciali).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**calciatore: Punzo Daniele (gara del 22.11.2014) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF;** La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di riferimento di cui al deferimento dalla società A.S.D. Progetto Calcio malgrado non fosse tesserato. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine al deferito per il deposito di memorie difensive. Il calciatore sig. Punzo Daniele della società A.S.D. Progetto Calcio, non faceva pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità del deferito per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Punzo Daniele (3) tre giornate di squalifica; ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il/i calciatore in epigrafe fosse tesserato per la società A.S.D. Progetto Calcio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Punzo Daniele (3) tre giornate di squalifica.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 685**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. M. Iannone; avv. F. Mottola; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.11021/522pfi16-17/MB/CS/mg del 6.04.2017 (Camp.to Giovanissimi Provinciali).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**calciatore: Luigi Basilisco, (gara del 16.11.2014), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF;**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Real G. Scirea malgrado non fosse tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito il calciatore dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il Calciatore deferito non compariva. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Basilisco Luigi (3) tre giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. ASD Real G. Scirea alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza

che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare le seguenti sanzioni:**

**al calciatore Basilisco Luigi (3) tre giornate di squalifica.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 665**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. N. Di Ronza; avv. F. Mottola; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.10460/388pfi16-17/MB/CS/mg del 24.03.2017 (Camp.to Allievi C/5 Napoli).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Alfonso Pecoraro, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Olimpia Capri C. Pecoraro, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Gabriele Ruocco (gara del 14.11.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Alfonso Bruno, dirigente accompagnatore della società ASD Olimpia Capri C. Pecoraro, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società ASD Olimpia Capri C. Pecoraro, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Olimpia Capri C. Pecoraro malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Alfonso Bruno con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Alfonso Pecoraro l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Olimpia Capri C. Pecoraro ed il suo Presidente sig. Alfonso Pecoraro non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Gabriele Ruocco (3) tre giornate di squalifica; per il dirigente Alfonso Bruno la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; per il Presidente Alfonso Pecoraro la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; e per la società ASD Olimpia Capri C. Pecoraro la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. ASD Olimpia Capri C. Pecoraro alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato

sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M.,**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare le seguenti sanzioni:**

**al calciatore Gabriele Ruocco (3) tre giornate di squalifica; al dirigente Alfonso Bruno la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; al Presidente Alfonso Pecoraro la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; alla società ASD Olimpia Capri C. Pecoraro la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 655**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. M. Iannone; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc. 10012/434pfi16-17/CS/MB/vg del 15.03.2017 (Camp.to Giovanissimi Regionali).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Michele Ingenito, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società A.S.D. Calcio Sarnica, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Enrico Sirica (gara del 18.10.2014), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, e 46, comma 6, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 commi 1 e 6, delle NOIF; la società A.S.D. Calcio Sarnica, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente con funzioni di dirigente accompagnatore e del calciatore.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Calcio Sarnica malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal Presidente/dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Michele Ingenito con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Michele Ingenito l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Calcio Sarnica ed il suo Presidente sig. Michele Ingenito non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Sirica Enrico (3) tre giornate di squalifica; per il Presidente/dirigente Michele Ingenito la sanzione di mesi (4) quattro di inibizione; e per la società ASD Calcio Sarnica la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. ASD Calcio Sarnica alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato

sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.  
**P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare le seguenti sanzioni:**

**al calciatore Sirica Enrico (3) tre giornate di squalifica; al Presidente/dirigente Michele Ingenito la sanzione di mesi (4) quattro di inibizione; alla società ASD Calcio Sarnica la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed €150,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

### **FASC. 666**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. M. Iannone; avv. N. Di Ronza; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.10434/470pfi16-17/CS/MB/ep del 24.03.2017 (Camp.to Regionale 2<sup>a</sup> Categoria).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Modesto Veccia, all'epoca dei fatti Presidente della società AC Volturnia Baia e Latina, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Christian Itri, (gara dell'8.03.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Daniele Romano, dirigente accompagnatore della società AC Volturnia Baia e Latina, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società AC Volturnia Baia e Latina, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società AC Volturnia Baia e Latina malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Daniele Romano con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Modesto Veccia l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.C. Volturnia Baia e Latina ed il suo Presidente sig. Modesto Veccia non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Christian Itri (3) tre giornate di squalifica; per il dirigente Daniele Romano la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; per il Presidente Modesto Veccia la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; e per la società AC Volturnia Baia e Latina la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. AC Volturnia Baia e Latina alla data della gara. Ciò



non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare le seguenti sanzioni:**

**al calciatore Christian Itri (3) tre giornate di squalifica; al dirigente Daniele Romano la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; al Presidente Modesto Veccia la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; nulla per la Società AC Volturnia Baia e Latina in quanto la medesima ha cessato le attività.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 654**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. M. Iannone; avv. N. Di Ronza; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.10015/429pfi16-17/CS/MB/cf del 15.03.2017 (Campionato Allievi Fascia B).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Vincenzo Cesarano, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pro Scafatese Calcio, ora A.S.D. Scafatese Calcio 1922, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Cristian Verrone, (gare del 18.01.2015 e 16.11.2014), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Edgardo Silo e Gennaro Casarucci, dirigenti accompagnatore della società A.S.D. Pro Scafatese Calcio, ora A.S.D. Scafatese Calcio 1922, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società A.S.D. Pro Scafatese Calcio, ora A.S.D. Scafatese Calcio 1922,, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi ell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e dei propri dirigenti accompagnatori.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Pro Scafatese Calcio, ora A.S.D. Scafatese Calcio 1922, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Edgardo Silo e Gennaro Casarucci con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Vincenzo Cesarano l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.S.D. Pro Scafatese Calcio, ora A.S.D. Scafatese Calcio 1922, ed il suo Presidente sig. Vincenzo Cesarano non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso alla seduta del 22/05/2017. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva

per: il calciatore Verrone Cristian (4) quattro giornate di squalifica; per il dirigente Silo Edgardo la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; per il dirigente Casarucci Gennaro la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; per il Presidente Cesarano Vincenzo la sanzione di mesi (4) quattro di inibizione; e per la società A.S.D. Scafatese Calcio 1922 la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. A.S.D. Scafatese Calcio 1922 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare le seguenti sanzioni:**

**al calciatore Verrone Cristian (4) quattro giornate di squalifica; al dirigente Silo Edgardo mesi (3) tre di inibizione; al dirigente Casarucci Gennaro mesi (3) tre di inibizione; al Presidente Cesarano Vincenzo mesi (4) quattro di inibizione; alla società A.S.D. Scafatese Calcio 1922 la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed €350,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

### **FASC. 670**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. F. Mottola; avv. M. Iannone; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.10749/472pfi16-17/CS/MB/sds del 31.03.2017.**

**Denunziata aggressione da parte di tesserati della società Real Pimonte in danno di tesserati della società San Vito Positano in occasione della gara Real Pimonte / S. Vito Positano del 7.04.2016. (Campionato Giovanissimi Fascia B)**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**A.S.D. S.Vito Positano: perché propri tesserati non hanno inteso comparire a rendere l'interrogatorio disposto dal collaboratore della Procura Federale senza giustificato motivo, sebbene più volte convocati, a titolo di responsabilità oggettiva ex art.4 comma 2 C.G.S.; Sig. De Martino Giovanni: dirigente della società San Vito Positano, sebbene più volte convocato dal Collaboratore della Procura Federale per rendere l'interrogatorio a fini dell'accertamento dei fatti di cui al deferimento, non ha inteso comparire; in violazione delle norme di cui all'art. 1bis comma 3 C.G.S.; Sig. Sansone Amedeo: segretario della società San Vito Positano, sebbene più volte convocato dal Collaboratore della Procura Federale per rendere l'interrogatorio a fini dell'accertamento dei fatti di cui al deferimento, non ha inteso comparire; in violazione delle norme di cui all'art. 1bis comma 3 C.G.S.; Sig. Celentano Salvatore: tesserato della società San Vito Positano, sebbene più volte convocato dal Collaboratore della Procura Federale per rendere l'interrogatorio a fini dell'accertamento dei fatti di cui al deferimento, non ha inteso comparire; in violazione delle norme di cui all'art. 1bis comma 3 C.G.S.; Sig. Casale Raffaele Marco, Presidente della società San Vito Positano, sebbene più volte convocato dal Collaboratore della Procura Federale per rendere l'interrogatorio ai fini dell'accertamento dei fatti di cui al deferimento, pur giustificando genericamente ma senza alcun documento probatorio la sua mancata comparizione, non ha inteso comparire; in violazione delle norme di cui all'art. 1bis comma 3 C.G.S.**

La Procura Federale ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alle società, responsabili oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. San Vito Positano ed il suo Presidente sig. Raffaele Marco Casola, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna ma facevano pervenire note difensive il 12/05/2017. Nessuno dei deferiti della Asdd S. Vito Positano era presente. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva : per il dirigente De Martino Giovanni la sanzione di mesi (2) due di inibizione; per il segretario Sansone Amedeo la sanzione di mesi (2) due di inibizione; per il tesserato Celentano Salvatore la sanzione di mesi (2) due di inibizione; per il Presidente Casale Raffaele Marco la sanzione di mesi (2) due di inibizione; e per la società San Vito Positano l'ammenda di € 300,00. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare le seguenti sanzioni:**

**al dirigente De Martino Giovanni mesi (2) due di inibizione; al segretario Sansone Amedeo mesi (2) due di inibizione; al tesserato Celentano Salvatore mesi (2) due di inibizione; al Presidente Casale Raffaele Marco mesi (2) due di inibizione; alla società San Vito Positano l'ammenda di € 300,00.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

#### **FASC. 670**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. F. Mottola; avv. M. Iannone; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.10749/472pfi16-17/CS/MB/sds del 31.03.2017 (Campionato Giovanissimi Fascia B Provinciale).**

#### **PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**i Sigg. Chierchia Ciro, Donnarumma Giuseppe Dirigenti della società Asd Real Pimonte; della Società Asd Real Pimonte; per la gara: Real Pimonte / S. Vito Positano del 07/04/2016.**

All'udienza del 22/05/2017 il Sig. Donnarumma Giuseppe, munito delle procure speciali dei soggetti deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente: per i Sigg. Chierchia Ciro, Donnarumma Giuseppe mesi 4 (quattro) di inibizione (s.b. mesi 7, ridotto come sopra per il rito); per la Società Asd Real Pimonte la sanzione di euro 400,00 di ammenda (s.b. euro 700,00 di ammenda ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'Avv. L. Cotugno, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **APPLICA**

**per i Sigg. Chierchia Ciro, Donnarumma Giuseppe mesi 4 (quattro) di inibizione (s.b. mesi 7, ridotto come sopra per il rito); per la Società Asd Real Pimonte la sanzione di euro 400,00 di ammenda (s.b. euro 700,00 di ammenda ridotta come sopra).**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 694**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. M. Iannone; avv. F. Mottola avv. N. Di Ronza; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.11082/520pfi16-17/CS/MB/vdb del 7.04.2017 (Campionato Esordienti Provinciali).**

### **PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Vitiello Antonino, Presidente della società Asd S. Aniello; Sig. Esposito Giuseppe, calciatore della società Asd S. Aniello; Sig. Esposito Espedito, dirigente della società Asd S. Aniello; della Società Asd S. Aniello, per la gara: Napoli Spa/ Asd S. Aniello del 24/10/2015.**

All'udienza del 22/05/2017 il Difensore avv. Monica Fiorillo, munito delle procure speciali dei soggetti deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Vitiello Antonio mesi 2 (due) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Esposito Espedito mesi 2 (due) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Esposito Giuseppe la sanzione finale della squalifica per n. 1 (uno) gara (s.b. 2 gare, ridotto come sopra per il rito); per la Società Asd Rione Libertà la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di un (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 300,00 di ammenda e di uno (1) punto di penalizzazione ridotta come sopra.)

La Procura Federale, in persona dell'Avv. M. Libertino, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **APPLICA**

**per Sig. Vitiello Antonio mesi 2 (due) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Esposito Espedito mesi 2 (due) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Esposito Giuseppe la sanzione finale della squalifica per n. 1 (uno) gara (s.b. 2 gare, ridotto come sopra per il rito); per la Società Asd Rione Libertà la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di un (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 300,00 di ammenda e di uno (1) punto di penalizzazione ridotta come sopra).**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 651**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. F. Mottola avv. N. Di Ronza; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.11082/520pfi16-17/CS/MB/vdb del 7.04.2017 (Campionato Esordienti Provinciali).**

### **PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Tafuro Ignazio, Presidente della società Asd Sporting Boscoreale; Sig. Mykhaylo Menuyk, calciatore della società Asd Sporting Boscoreale; Sig. Paolo Piraino, dirigente della società Asd Sporting Boscoreale; della Società Asd Sporting Boscoreale; per la gara: Michele Magone / Asd Sporting Boscoreale del 25/01/2015.**

All'udienza del 22/05/2017 i deferiti, chiedevano l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Tafuro Ignazio mesi 1 (uno) di inibizione (s.b. mesi 2, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Piraino Paolo mesi 2 (due) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Mykhaylo Menuyk la sanzione finale della squalifica per n. 1 (uno) gara (s.b. 2 gare, ridotto come sopra per il rito); per la Società Asd Sporting Boscoreale la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di uno (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 300,00 di ammenda e di un (1) punto di penalizzazione ridotta come sopra).

La Procura Federale, in persona dell'avv. M. Libertino, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **APPLICA**

**per Sig. Tafuro Ignazio mesi 1 (uno) di inibizione (s.b. mesi 2, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Piraino Paolo mesi 2 (due) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Mykhaylo Menuyk la sanzione finale della squalifica per n. 1 (uno) gara (s.b. 2 gare, ridotto come sopra per il rito); per la Società Asd Sporting Boscoreale la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di un (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 300,00 di ammenda e di un (1) punto di penalizzazione ridotta come sopra).**

Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

#### **FASC. 687**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. F. Mottola avv. N. Di Ronza; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.11157/663pfi16-17/MB/CS/pp del 11.04.2017 (Camp.to Regionale 2^ Categoria).**

#### **PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Caiazza Armando, Presidente della società Usd Marzano di Nola; i Sigg. Ciorcione Arcangelo Michele e Muto Mario, calciatori della società Usd Marzano di Nola; Sig. Stefanile Clemente, dirigente della società Usd Marzano di Nola; della Società Asd Sporting Boscoreale; per le gare: Hispanika Calcio/Marzano di Nola del 21/02/2015 e Marzano di Nola / B. Chiaiano.**

All'udienza del 22/05/2017 i deferiti, chiedevano l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Caiazza Armando mesi 3 (tre) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Stefanile Clemente mesi 3 (tre) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per i Sigg. Ciorcione Arcangelo Michele e Muto Mario la sanzione finale della squalifica per n. 3 (tre) gare (s.b. 4 gare, ridotto come sopra per il rito); per la Società Usd Marzano di Nola la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di due (2) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 350,00 di ammenda e di due (2) punti di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. L. Cotugno, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **APPLICA**

**per Sig. Caiazza Armando mesi 3 (tre) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Stefanile Clemente mesi 3 (tre) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per i Sigg. Ciorcione Arcangelo Michele e Muto Mario la sanzione finale della squalifica per n. 3 (tre) gare (s.b. 4 gare, ridotto come sopra per il rito); nulla per la Società Usd Marzano di Nola in quanto la medesima ha cessato le attività.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

#### **FASC. 669**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. F. Mottola; avv. M. Iannone; dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.10373/327pfi16-17/MB/CS/vdb del 23.03.2017 (Campionato Esordienti Provinciali).**

#### **PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Foglia Felice, Presidente della società Asd Foglia Club; i Sigg. Adiletta Mattia, Alessio Franco, Basile Antonio calciatori della società Asd Foglia Club; della Società Asd Foglia Club; per le gare: Accademia Calcio Acerra/Foglia Club del 23/11/2015, SS Nola 1925/Foglia Club del 19/01/2016 e Foglia Club /Progetto Giovani 2006 del 23/11/2015.**

All'udienza del 22/05/2017 il Sig. Foglia Felice, munito delle procure speciali dei soggetti deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Foglia Felice mesi 3 (tre) di inibizione (s.b. mesi 5, ridotto come sopra per il rito); per i Sigg. Adiletta Mattia, Alessio Franco e Basile Antonio la sanzione finale della squalifica per n. 2 (due) gare (s.b. 3 gare, ridotto come sopra per il rito); per la Società Asd Foglia Club la sanzione di euro 300,00 di ammenda e di due (2) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 400,00 di ammenda e di tre (3) punti di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. L. Cotugno, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **APPLICA**

per Sig. Foglia Felice mesi 3 (tre) di inibizione (s.b. mesi 5, ridotto come sopra per il rito); per la Società Asd Foglia Club la sanzione di euro 300,00 di ammenda e di due (2) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 400,00 di ammenda e di tre (3) punti di penalizzazione ridotta come sopra). In relazione alle sanzioni disciplinari nei confronti dei calciatori seppur oggetto di patteggiamento, questo Tribunale ritiene di non applicare alcuna sanzione attesa l'età degli stessi ed inconsapevoli di quanto loro incolpato. Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

## **DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. F. Mottola; avv. M. Iannone; dott. G. De Vincentiis.

### **RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD BOCA FUTSAL**

Gara: Asd Boca Futsal / Club Paradiso Acerra, del 01/04/2017 – Campionato Calcio a 5 Serie C2, in riferimento al C.U. 98 del 06/04/2017.

La C.S.A.T., letto il ricorso, sentita nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione visti gli atti ufficiali, rileva la infondatezza dello stesso. Invero, dall'istruttoria espletata nella quale è stato sentito a chiarimenti il ddg il quale precisava le modalità dei fatti sanzionati in particolare nessun dubbio nutriva nei confronti del calcettista Colangelo Antonello in quanto portiere della Società reclamante e quindi con maglia diversa dai suoi compagni di squadra, e che quando ha subito l'aggressione il menzionato calcettista si trovava di fronte a lui. In ordine alla sanzione irrogata nei confronti del Colangelo dal G.S.T. essa appare equa e proporzionata ai gravi fatti accaduti, circa la richiesta formulata da parte della reclamante di riduzione della sanzione adeguandola alle decisioni di precedenti Comunicati Ufficiali prodotti, si fa presente che tali decisioni hanno ad oggetto modalità diverse dei fatti accertati e lontani nel tempo. P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

**DELIBERA**

di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma in toto la decisione del G.S.T., addebitare la tassa a carico della Società.

\* \* \* \* \*

## **ERRATA CORRIGE**

**ATTIVITÀ AMATORI – C.U. N. 113 DEL 18 MAGGIO 2017, PAG. 2743**

**GARE DEL 14 MAGGIO 2017 – A CARICO DI CALCIATORI – NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICAPER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CARUSO ROBERTO

(FARMAX)

**LEGGASI**

**A CARICO DI CALCIATORI – NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE (II INFR)**

BARONE MARCO

(FARMAX)

\* \* \* \* \*

**Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 1° giugno 2017.**

**Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 25 maggio 2017.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Commissario Straordinario  
Cosimo Sibilìa**